**CIRCOLARE INFORMATIVA**

**febbraio 2018**

Sommario

[INDICI 2](#_Toc506559941)

[Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie 2](#_Toc506559942)

[Indice dI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. 4](#_Toc506559943)

[INTERESSI LEGALI 6](#_Toc506559944)

[INTERESSI DI MORA 8](#_Toc506559945)

[cambi delle valute estere per il mese di DICEMBRE 10](#_Toc506559946)

[SCADENZARIO 11](#_Toc506559947)

[FEBBRAIO 2018 11](#_Toc506559948)

[NOVITA’ 14](#_Toc506559949)

[NORMATIVA 14](#_Toc506559950)

[**IVA** 14](#_Toc506559951)

[**IMPOSTE DIRETTE** 21](#_Toc506559952)

[**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, IRAP e TRIBUTI LOCALI** 26](#_Toc506559953)

[**ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / CONTENZIOSO** 27](#_Toc506559954)

[**VARIE** 29](#_Toc506559955)

[PRASSI 35](#_Toc506559956)

[**IVA** 35](#_Toc506559957)

[**IMPOSTE DIRETTE** 41](#_Toc506559958)

[**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, IRAP e TRIBUTI LOCALI** 49](#_Toc506559959)

[**ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / CONTENZIOSO** 51](#_Toc506559960)

[**VARIE** 57](#_Toc506559961)

[GIURISPRUDENZA 77](#_Toc506559962)

[**IVA** 77](#_Toc506559963)

[**IMPOSTE DIRETTE** 77](#_Toc506559964)

[**ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, IRAP e TRIBUTI LOCALI** 77](#_Toc506559965)

[**ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / CONTENZIOSO** 79](#_Toc506559966)

[**VARIE** 81](#_Toc506559967)

[APPROFONDIMENTI 86](#_Toc506559968)

[Legge di bilancio 2018 87](#_Toc506559969)

[Imposte dirette: altri interventi relativi alle imprese 91](#_Toc506559970)

[Imposte dirette: *capital gain* e dividendi 94](#_Toc506559971)

[Imposte dirette: bonus e detrazioni per i privati 101](#_Toc506559972)

[Iva: aliquote 106](#_Toc506559973)

# INDICI

## 

## Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie

Periodo di riferimento: **DICEMBRE 2017**

Aggiornato il 16 gennaio 2018

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

|  |  |
| --- | --- |
| Indice generale | **101,1** |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente | **+ 0,3** |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente | **+ 0,8** |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | **+ 1,2** |

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Aggiornamento canoni di locazione

Occorre distinguere le regole relative ad immobili ad uso abitativo da quello ad uso diverso.

**1) Immobili adibiti ad uso abitazione**

La Legge 392/1978 prevedeva, all'articolo 24, che il canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitazione poteva essere aggiornato annualmente sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La variazione era limitata al 75% della predetta variazione.

La successiva L. 431/1998 ha, con l'articolo 14, abrogato tale disposizione. Ne consegue che, l'aggiornamento del canone può essere pattuito dalle parti anche in misura pari al 100% della variazione dell'indice accertata dall'ISTAT.

**2) Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione**

La legge 431/1998 è intervenuta per ulteriormente disciplinare la locazione degli immobili ad uso abitativo. Nulla, pertanto, è variato per l'aggiornamento del canone riferito alla locazione degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio uso industriale, artigianale, commerciale come negozi, studi professionali, palestre, o anche come uso alberghiero), ancora regolato dagli artt. 27 e segg. Della L. 392/1978. Resta quindi tuttora in vigore la norma di cui all'articolo 32 della Legge 392/1978, il quale prevede che le parti possano convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira, ma in misura non superiore al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

***Variazione annuale:***

dicembre 2016 / dicembre 2017: +**0,600% (75% dell’indice)**

***Variazione biennale:***

dicembre 2015 / dicembre 2017: +**0,900% (75% dell’indice)**

## 

## Indice dI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

**ANNO 2017 (anno 2016= 100,00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mese** | |  |  | | --- | --- | | **CESSAZIONE DEL RAPPORTO** | | | **dal** | **Al** | | | **Indice ISTAT** (prezzi al consumo) | **RIVALUTAZIONE** | **T.F.R. RIVALUTATO** |
| dicembre 2016 | 15.12.2016 | 14.01.2016 | 100,30 | 1,79530374 | 1,01795304 |
| gennaio 2017 | 15.01.2017 | 14.02.2017 | 100,60 | 0,349327 | 1,00349327 |
| febbraio 2017 | 15.02.2017 | 14.03.2017 | 101,00 | 0,77343 | 1,0077343 |
| marzo 2017 | 15.03.2017 | 14.04.2017 | 101,00 | 0,898430 | 1,0089843 |
| aprile 2017 | 15.04.2017 | 14.05.2017 | 101,30 | 1,24775673 | 1,01247757 |
| maggio 2017 | 15.05.2017 | 14.06.2017 | 101,10 | 1,22320539 | 1,01223205 |
| giugno 2017 | 15.06.2017 | 14.07.2017 | 101,00 | 1,27342971 | 1,01273430 |
| luglio 2017 | 15.07.2017 | 14.08.2017 | 101,00 | 1,39842971 | 1,01398430 |
| agosto 2017 | 15.08.2017 | 14.09.2017 | 101,4 | 1,82253240 | 1,01822532 |
| settembre 2017 | 15.09.2017 | 14.10.2017 | 101,1 | 1,72320539 | 1,01723205 |
| ottobre 2017 | 15.10.2017 | 14.11.2017 | 100,90 | 1,698654 | 1,01698654 |
| novembre 2017 | 15.11.2017 | 14.12.2017 | 100,80 | 1,748878 | 1,01748878 |
| **dicembre 2017** | **15.12.2017** | **14.01.2018** | **101,10** | **2,09820539** | **1,02098205** |

***Note: (1)*** *A partire dai dati di gennaio 2016, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2015 (la precedente era il 2010).*

***(2)*** *I numeri fra parentesi indicano un indice ISTAT inferiore al mese precedente, con conseguente deflazione.*

Le modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione

Il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Ad **esempio**, il dato per il mese di dicembre 2017, pari a 2,09820539, risulta determinato nel modo seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| 1,500% | **A) Quota fissa** pari a 12/12 dell' 1,5 per cento |
| 0,59820539% | **B) 75% dell’incremento percentuale dell’indice ISTAT** dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati: il calcolo è effettuato dal raffronto tra l’indice del mese di novembre 2017 (X=100,8) rispetto all’indice del mese di dicembre 2016 (Y=101,1).  L’**incidenza** %, cioè (X-Y) / Y x 100, della variazione è 0,79760718%. |
| 2,09820539 | **Totale = A + B** |
| 1,02098205 | **Montante** |

## INTERESSI LEGALI

Il tasso di **interesse legale (art. 1284, c.c.)** è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE** | | | |
| **Dal** | **Al** | **Saggio** | **Norma** |
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5,00% | Art. 1284 cod.civ. |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/90 e L.408/90 |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/96 |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | Dm Tesoro 10/12/1998 |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | Dm Tesoro 11/12/2000 |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% | Dm Economia 11/12/2001 |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | Dm Economia 01/12/2003 |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | Dm Economia 12/12/2007 |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 (\*) |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | Dm Economia 07/12/2010 (\*\*) |
| 01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | Dm Economia 12/12/2011 (\*\*\*) |
| 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | Dm Economia 12/12/2013 (\*\*\*\*) |
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11.12.2014, (\*\*\*\*\*) |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 (\*\*\*\*\*\*) |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | Dm Economia 7/12/2016 (\*\*\*\*\*\*\*) |
| 01/01/2018 | --- | 0,30% | Dm Economia 13/12/2017 (\*\*\*\*\*\*\*\*) |

(\*) *G.U. 15 dicembre 2009, n. 291*

(\*\*) *G.U. 15 dicembre 2010, n. 292*

(\*\*\*) *G.U. 15 dicembre 2011, n. 291*

(\*\*\*\*) *G.U. 13 dicembre 2013, n. 292*

(\*\*\*\*\*) *G.U. 15 dicembre 2014, n. 290*

(\*\*\*\*\*\*) *G.U. 15 dicembre 2015, n. 291*

*(\*\*\*\*\*\*\*) G.U. 14 dicembre 2016, n. 291*

*(\*\*\*\*\*\*\*\*) G.U. 13 dicembre 2017, n. 292*

Gli interessi debbono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass.Civ. Sezioni Unite 17/02/95 n. 1712).

Diversamente, salvo casi ristretti individuati dall’articolo 1283 del codice civile o quando lo prevedano gli usi normativi, non è consentito l’anatocismo (capitalizzazione degli interessi).

La modifica è stata decisa dal ministero dell’Economia sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo.

Fra le altre **conseguenze** (ad esempio il tasso legale è utilizzato per la determinazione dell’usufrutto vitalizio), cambieranno gli importi dovuti al Fisco per i versamenti in ritardo, tramite la procedura di “**ravvedimento operoso**”. A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale il pagamento andava fatto e fino al giorno in cui si fa il versamento. Considerando i tassi in vigore nei diversi periodi interessati. Per esempio: su un versamento Irpef da parte di un sostituto d’imposta effettuato il 15 gennaio 2018 (la scadenza era il 16 dicembre 2017) occorreva calcolare gli interessi dello 0,1% dell’imposta dovuta dal 17 al 31 dicembre 2017 e dello 0,3% dal 1° al 15 gennaio 2018.

## INTERESSI DI MORA

Il D.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002, recependo la Direttiva comunitaria n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000, ha cercato di ridurre i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali attraverso l’introduzione di una disciplina piuttosto rigida (quasi punitiva) nei confronti dei soggetti in ritardo nell’adempimento della propria obbligazione.

Nel nostro ordinamento gli interessi moratori sono disciplinati dagli artt. 1219 ss. Del codice civile in seno alle “transazioni commerciali” tra le imprese (vendita di merce, prestazioni di servizi) ovvero tra le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Il D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 (di recepimento della Dir. 2011/7/Ue), ha previsto – per i contratti conclusi a partire dal 1 gennaio 2013 –la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza senza che sia necessaria una comunicazione scritta al debitore (messa in mora, come già previsto dall’art. 1219 del codice civile).

Sugli interessi di mora è stata introdotta una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori dell’ 8% rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.

*Si ricorda che, anche se il tasso viene modificato ogni sei mesi, il suo valore non è semestrale, ma annuale. Va moltiplicato per i giorni di ritardato pagamento nel semestre e per l’importo del credito insoluto, mentre al denominatore vanno sempre indicati 365 giorni, e non 182 o 183.*

Per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2017, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,00% (Comunicato Ministero economia e finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017).

Nella tabella è riportato il saggio, maggiorato, per i prodotti in genere: si ricorda che per i prodotti deteriorabili la maggiorazione era fissata, fino al 2012, del 9%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tassi mora ex D.Lgs. 231/2002** | | | |
| **Periodo** | **Tasso B.C.E. (%)** | **Maggiorazione (%)** | **Totale (%)** |
| 08.08.02 – 31.12.02 | 3,35 | 7 | 10,35 |
| 01.01.03 – 30.06.03 | 2,85 | 7 | 9,85 |
| 01.07.03 – 31.12.03 | 2,10 | 7 | 9,10 |
| 01.01.04 – 30.06.04 | 2,02 | 7 | 9,02 |
| 01.07.04 – 31.12.04 | 2,01 | 7 | 9,01 |
| 01.01.05 – 30.06.05 | 2,09 | 7 | 9,09 |
| 01.07.05 – 31.12.05 | 2,05 | 7 | 9,05 |
| 01.01.06 – 30.06.06 | 2,25 | 7 | 9,25 |
| 01.07.06 – 31.12.06 | 2,83 | 7 | 9,83 |
| 01.01.07 – 30.06.07 | 3,58 | 7 | 10.58 |
| 01.07.07 – 31.12.07 | 4,07 | 7 | 11.07 |
| 01.01.08 – 30.06.08 | 4,20 | 7 | 11,20 |
| 01.07.08 – 31.12.08 | 4,10 | 7 | 11,10 |
| 01.01.09 – 30.06.09 | 2,50 | 7 | 9,50 |
| 01.07.09 – 31.12.09 | 1,00 | 7 | 8,00 |
| 01.01.10 – 30.06.10 | 1,00 | 7 | 8,00 |
| 01.07.10 – 31.12.10 | 1,00 | 7 | 8,00 |
| 01.01.11 – 30.06.11 | 1,00 | 7 | 8,00 |
| 01.07.11 – 31.12.11 | 1,25 | 7 | 8,25 |
| 01.01.12 – 30.06.12 | 1,00 | 7 | 8,00 |
| 01.07.12 – 31.12.12 | 1,00 | 7 | 8,00 |
| 01.01.13 – 30.06.13 | 0,75 | 8 | 8,75 |
| 01.07.13 – 31.12.13 | 0,50 | 8 | 8,50 |
| 01.01.14 – 30.06.14 | 0,25 | 8 | 8,25 |
| 01.07.14 – 31.12.14 | 0,15 | 8 | 8,15 |
| 01.01.15 – 30.06.15 | 0,05 | 8 | 8,05 |
| 01.07.15 – 31.12.15 | 0,05 | 8 | 8,05 |
| 01.01.16 – 30.06.16 | 0,05 | 8 | 8,05 |
| 01.07.16 – 31.12.16 | 0,00 | 8 | 8,00 |
| 01.01.17 – 30.06.17 | 0,00 | 8 | 8,00 |
| 01.07.17 – 31.12.17 | 0,00 | 8 | 8.00 |
| **01.01.18 – 31.06.18** | **0.00** | **8** | **8.00** |

## cambi delle valute estere per il mese di DICEMBRE

**Provvedimento del 23/01/2018** [Accertato il cambio valute del mese di dicembre - pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/accertato+il+cambio+valute+del+mese+aprile/Povvedimento+accertato+cambio+aprile.pdf) - (Pubblicato il 23/01/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Riportiamo di seguito, i cambi delle principali valute estere per il mese di dicembre 2017, ai sensi dell'art. 110, comma 9, D.P.R. n. 917/1986, come sopra accertati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paese** | **Valuta** | **Codice UIC** | **Codice ISO** | **Quantità di valuta estera per 1 euro** |
| AUSTRALIA | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 15.486 |
| BRASILE | Real | BRL | 234 | 38.941 |
| CANADA | Dollaro Canadese | CAD | 012 | 15.108 |
| CINA | Renminbi (Yuan) | CNY | 144 | 78.073 |
| DANIMARCA | Corona Danese | DKK | 007 | 74.433 |
| GIAPPONE | Yen Giapponese | JPY | 071 | 1.336.384 |
| INDIA | Rupia Indiana | INR | 031 | 760.663 |
| NORVEGIA | Corona Norvegese | NOK | 008 | 98.412 |
| REGNO UNITO | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 002 | 0.88265 |
| RUSSIA | Rublo Russia | RUB | 244 | 694.092 |
| STATI UNITI | Dollaro USA | USD | 001 | 11.836 |
| SVEZIA | Corona Svedese | SEK | 009 | 9.937 |
| SVIZZERA | Franco Svizzero | CHF | 003 | 11.689 |

# SCADENZARIO

FEBBRAIO 2018:

alcune delle principali scadenze fiscali del mese

**Attenzione**

Gli adempimenti fiscali e previdenziali **scadenti di sabato o di giorno festivo** sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo (art. 2963, co. 3 del Codice civile; art. 18, co. 1 del D.Lgs. 241/1997; art. 2, co. 9 del D.P.R. 322/1998; art. 6, co. 8 del D.L. 330/1994).

Detta regola riguarda anche la presentazione dei modelli INTRASTAT, ancorché gli uffici doganali al sabato siano aperti: si tratta di una modifica intervenuta con l’art. 7, co. 2, lett. l), D.L. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo). Così, a decorrere dal 14 maggio 2011 si deve intendere superata l’interpretazione fornita con la Circ. 60/D/1999 secondo la quale la scadenza di sabato non faceva slittare l’invio al giorno lavorativo successivo. Fa eccezione la Dichiarazione IVA MOSS che ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo). Le scadenze per presentare la dichiarazione MOSS sono, quindi, le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

In base all’art. 3-quater, D.L. 2.3.2012, n. 16 (cd. Decreto Semplificazioni fiscali), **gli adempimenti fiscali e i versamenti** di cui agli artt. 17 e 20, co. 4, D.Lgs. 241/1997 (imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti previdenziali), anche per rate **con scadenza dal 1° al 20 agosto** di ogni anno (si tratta, quindi, di una norma a regime), possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto (nuovo co. 11-bis dell’art. 37, D.L. 223/2006).

I soggetti titolari di partita Iva effettuano i versamenti col **modello F24 in via telematica** ai sensi dell'art. 37 co. 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

**16 FEBBRAIO**

**IVA - LIQUIDAZIONE PERIODICA - SOGGETTI MENSILI**

Versamento dell'IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24 - codice tributo: 6012 (versamento Iva mensile - Dicembre).

**IVA - LIQUIDAZIONE PERIODICA - SOGGETTI TRIMESTRALI**

Versamento dell'IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24 - codice tributo: 6034 (versamento Iva IV Trimestre).

**RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l'esercizio di arti e professioni - provvigioni per intermediazione - retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del mod. F24.

L’obbligo riguarda anche le ritenute operate da condomìni per le prestazioni derivanti da contratti di appalto e d’opera effettuate nell’esercizio di impresa, anche non abitualmente (codici tributo 1019 e 1020 quale acconto, rispettivamente, a titolo di Irpef e di Ires).

A titolo esemplificativo:

a) retribuzioni a dipendenti: 1001

b) arretrati di lavoro dipendente: 1002

c) ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro: 1012

d) ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: 1001

e) ritenute su redditi di lavoro autonomo e i compensi per l’esercizio di arti e professioni (inclusi i redditi derivanti da utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e i redditi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche): 1040

f) ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza: 1040.

[**CONDOMINIO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Versamento ritenute operate sui corrispettivi contratti di appalto di opere o servizi**](javascript:loadScadenza(14425))

Il Condominio in qualità di sostituto d'imposta deve versare le ritenute operate sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa, se l'ammontare delle ritenute raggiunge l'importo di 500,00 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di versamento della ritenuta operata deve essere assolto dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 Euro. Tuttavia, nei casi in cui non sia raggiunto il predetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

Tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Codici tributo:

1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.

1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.

**INPS - CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE**

Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24.

**26 FEBBRAIO**

**INTRASTAT – mensili**

Presentazione, per via telematica, degli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese precedente.

1. **FEBBRAIO**

**RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO**

Scade il termine per il versamento dell'imposta di registro - pari al 2% del canone annuo - relativa ai contratti di locazione decorrenti (o rinnovati o per i quali ha inizio una nuova annualità) dal giorno 1 del mese (per la precisione, la scadenza è fissata entro 30 giorni dalla sottoscrizione). Per il versamento si utilizza il mod. F24 elide, scaricabile dalla sezione modulistica. I codici tributo da utilizzare sono:

* **1500** Codice tributo- Imposta di registro per prima registrazione;
* **1501** Codice tributo – Imposta di registro per annualità successive;
* **1502** Codice tributo – Imposta di registro per cessioni del contratto.

**SCHEDA CARBURANTE**

Alla fine del mese (o del trimestre, a seconda della modalità prescelta) le imprese rilevano sulla scheda carburante il numero dei chilometri dell'automezzo.

In alternativa alla scheda carburante, il contribuente che intende dedurre i costi ai fini delle imposte dirette e detrarre dell’Iva assolta sugli acquisti può - relativamente a tutti gli acquisti di carburante ad esso riferibili - effettuare i pagamenti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate ed utilizzare la documentazione rilasciata dai soggetti che gestiscono detti strumenti di pagamento (C.M. 9 novembre 2012, n. 42/E).

**LIBRO UNICO DEL LAVORO**

Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

La stampa deve essere eseguita in forma meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione (art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008).

**UNIEMENS**

Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione Uniemens relativa al mese precedente.

# NOVITA’

## 

## NORMATIVA

### 

### **IVA**

Modifiche alla disciplina dello split payment: decreto in G.U.

Il Decreto 9 gennaio 2018, recante le “Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018.

Di seguito il contenuto del decreto.

*Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti*

Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, , nonchè dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, comma 1, le parole «delle pubbliche amministrazioni e delle societa’ ivi contemplate, di seguito “pubbliche amministrazioni e societa’”» sono sostituite dalle seguenti: «delle pubbliche amministrazioni, delle fondazioni, degli enti e delle societa’ ivi contemplate, di seguito “pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa’”»;

b) ovunque ricorrano congiuntamente le parole «pubbliche amministrazioni e societa’» ovvero «pubbliche amministrazioni e le societa’» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa’»;

c) ovunque ricorra la parola «societa’» e’ sostituita dalle seguenti «fondazioni, enti e societa’»;

d) l’art. 5-ter e’ sostituito dal seguente:

«Art. 5-ter (Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle societa’). – 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa’ controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per le operazioni per le quali e’ emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa’ controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e societa’, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L’elenco e’ pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Solo per l’anno 2017 il suddetto elenco e’ pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l’anno 2018. Le fondazioni, enti e societa’ interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvedera’ a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in conformita’ alla normativa vigente.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e societa’ controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e societa’ controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e societa’ non piu’ controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e’ emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e societa’ non piu’ controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e’ emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Nell’ambito delle societa’ controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b), dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le societa’ il cui controllo e’ esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da societa’ controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) e/o da societa’ controllate da queste ultime. »;

e) all’art. 7 le parole da «pubbliche amministrazioni» fino a «d’imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e societa’ per le quali questi soggetti sono debitori d’imposta.».

(Decreto 9 gennaio 2018, in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018)

Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, infatti, analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina.

Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto.

Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per l’esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture.

Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

*Come applicare la disciplina*

Per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.

In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello Split payment Con il neo documento di prassi, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura).

In base al Dl n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura.

Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura).

*Detrazione dell’imposta e dichiarazione integrativa a favore*

La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini.

Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 2 del 17 gennaio 2018)

Dal 1° gennaio 2018 aboliti i modelli INTRA trimestrali

Dal 1° gennaio 2018 soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. L’obbligo rimane, a determinate condizioni, solo per finalità statistiche.

Con il Provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti passivi Iva, sono stati ridefiniti gli obblighi dichiarativi relativi alla presentazione dei seguenti modelli:

- Intra 1 bis e quater (cessione di beni e servizi);

- Intra 2 bis e quater (acquisti di beni e servizi).

Difatti, a partire dal 2018 con il suddetto Provvedimento sono state introdotte le seguenti semplificazioni:

- l’abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;

- l’innalzamento a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi, oltre le quali scatta l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA con periodicità mensile;

- la rilevanza solo ai fini statistici dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;

- il mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi.

Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).

Dal 2018 quindi, ai fini fiscali, resta soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo le periodicità stabilite dall’art. 2 del D.M. 22 febbraio 2010.

Ecco seguito le principali variazioni decorrenti dal 1° gennaio 2018.

*Modello Operazione*

2017 2018 Intra trimestrali acquisti di beni e servizi obbligo per operazioni fino a 50.000 euro abolizione Intra mensili acquisti di beni acquisiti di servizi:

- obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre

- obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre

- obbligo per operazioni superiori ai 200.000 euro trimestrali;

rilevanza statistica:

- obbligo per operazioni che superano i 100.000 euro trimestrali; rilevanza statistica Intra 1bis cessione di beni

- fino a 50.000 euro periodicità trimestrale;

- oltre 50.000 euro periodicità mensile;

- regole invariate;

- compilazione dati statistici opzionali per operazioni non superiori a 100.000 euro di operazioni trimestrali Intra 1quater cessione di servizi;

- fino a 50.000 euro periodicità trimestrale;

- oltre 50.000 euro periodicità mensile;

Per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro. I dati statistici sono: a) acquisiti dall’Agenzia delle Entrate tramite le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell’art. 21 del D.L. 78/2010 o ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;

b) resi disponibili all’Agenzia delle Dogane, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

(Provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017)

Nuovo rimborso Iva in G.U**.**

Sono state pubblicate le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale.

Difatti, il Ministero dell’Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2018 il decreto 22 dicembre 2017.

Il presente decreto si applica ai rimborsi da conto fiscale di cui all’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d’imposta a cui si riferiscono.

L’ambito provinciale, che trasmette alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo le somme da destinare al beneficiario del rimborso, ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di trasmissione, da quelle eventualmente necessarie all’attività di riscossione che l’ambito provinciale dovrà espletare nei confronti dello stesso beneficiario, indica, tra l’altro, i codici IBAN e gli intestatari dei conti sui quali effettuare l’accreditamento.

Eseguiti i rimborsi prioritari, i fondi disponibili devono essere utilizzati per l’erogazione dei rimborsi aventi, nell’ordine:

– data di erogabilità più remota;

– data di presentazione più remota;

– periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto;

– importo minore. La struttura di gestione comunica gli esiti dei pagamenti effettuati agli ambiti provinciali.

In caso di mancato accredito, spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o all’ambito provinciale territorialmente competenti il compito di eliminare le cause che l’hanno determinato.

Gli interessati devono comunicare agli ambiti provinciali e agli uffici competenti eventuali variazioni delle generalità (incluse quelle derivanti da cessioni di credito) e dei codici Iban dei conti sui quali accreditare i rimborsi.

*Attività degli ambiti provinciali dell’Agenzia delle entrate-Riscossione*

In relazione alle richieste di rimborso presentate dagli intestatari del conto fiscale direttamente al concessionario (ex articolo 20, comma 1, decreto n. 567 del 28 dicembre 1993), inclusi i rimborsi già richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo le somme da destinare al beneficiario del rimborso (compresi gli interessi maturati fino alla data di trasmissione) da quelle eventualmente necessarie all’attività di riscossione che l’ambito provinciale dovrà espletare nei confronti dello stesso beneficiario. Per consentire il pagamento dei rimborsi, l’ambito provinciale indica, tra l’altro, i codici Iban e gli intestatari dei conti sui quali effettuare l’accreditamento.  
Per i rimborsi dei tributi disposti dall’ufficio (ex articolo 20, comma 4-bis, decreto n. 567 del 28 dicembre 1993), e non ancora erogati al 31 dicembre 2017, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i codici Iban e i dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.

*Attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate*

Per le richieste di rimborso diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, prima di disporre il rimborso, chiede all’ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all’attività di riscossione da espletare nei confronti del beneficiario.  
In questi casi, l’ufficio dispone, da un lato, il rimborso a favore del beneficiario e, dall’altro, un pagamento a favore dell’ambito provinciale, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Iban e dei dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.

(Ministero dell’Economia, decreto 22 dicembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2018)

Erogazione dei rimborsi Iva più veloci

Dal 2 gennaio 2018 sarà direttamente l’Agenzia delle entrate a provvedere all’accredito sul conto corrente delle imprese senza il passaggio intermedio sulle tesorerie provinciali, con un risparmio di tempo di tre settimane. A stabilirlo è il provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2017 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 4-bis, Dl 50/2017, approva le specifiche tecniche dei flussi informativi con Agenzia delle entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia Spa. Ammonta a più di 16 miliardi di euro l’importo complessivo degli oltre 3,4 milioni di rimborsi effettuati dal Fisco durante l’anno appena conclusosi: il 13% in più rispetto al 2016, quando i rimborsi furono quasi 2,7 milioni, per una cifra complessiva di circa 14,3 miliardi di euro. Questo trend si è via via consolidato nel corso degli ultimi anni grazie alle recenti innovazioni dell’Agenzia, sia in termini di prassi sia di procedure, che hanno permesso di ridurre i tempi per l’erogazione dei rimborsi. Si è passati, così, dai 13 miliardi di euro restituiti nel 2014 (a 3 milioni di contribuenti) ai 14,3 miliardi erogati nel 2016 (a 2,7 milioni di famiglie e aziende), per arrivare ai 16,2 miliardi di quest’anno.

Nel 2017 le regioni che hanno ricevuto più rimborsi sono state la Lombardia (4,6 milioni di euro), il Lazio (2,8 mln), l’Emilia Romagna (1,5 mln), il Piemonte (1,4 mln) e il Veneto (1,2 mln).

*Più rimborsi per le famiglie*

Circa 760mila contribuenti senza datore di lavoro, che hanno presentato il modello 730 entro il mese di luglio, hanno ricevuto più di 600 milioni di euro; pertanto, anche chi ha perso il lavoro ha comunque ricevuto il rimborso in tempi brevi, direttamente dall’Agenzia (nel 2016, i destinatari furono 681mila e ricevettero circa 500 milioni di euro).

Buone notizie anche per i contribuenti che hanno presentato richiesta di rimborso del canone tv addebitato nella bolletta elettrica: per loro, la somma totale restituita è stata di

circa un milione di euro.

Nel complesso, nel 2017, l’Agenzia ha erogato alle famiglie più di 2,3 milioni di rimborsi, per un totale di circa 1,8 miliardi di euro.

*Rimborsi anche per imprese e professionisti*

Anche imprese, artigiani e professionisti hanno ricevuto più rimborsi rispetto all’anno precedente. Nel 2017, l’Agenzia ha restituito a oltre 68mila imprese, artigiani e professionisti, 12 miliardi di euro come rimborso Iva (nel 2016, erano stati circa 10,7 miliardi).

Bene anche i rimborsi Ires, l’imposta sul reddito delle società: circa 11mila aziende hanno ricevuto 1,3 miliardi di euro e più di 1 miliardo di imposte dirette è stato restituito a ulteriori 946mila per la deducibilità Irap.

Un’innovazione cruciale, per l’accelerazione dei tempi di erogazione dei rimborsi, è stata la posta elettronica certificata. Grazie alla Pec, infatti, l’Agenzia è riuscita a ridurre notevolmente i tempi relativi alle procedure di erogazione, garantendo un servizio sempre più rapido.

*Il Fisco ti avvisa via sms*

Gli utenti registrati ai servizi online delle Entrate che hanno fornito il proprio numero di cellulare sono stati avvisati dell’avvenuto accredito del rimborso direttamente via sms. Nel corso del 2017, l’Agenzia ha infatti inviato circa 38mila messaggini, di cui 16mila nel solo mese di dicembre. Per ricevere gli alert personalizzati del Fisco direttamente sul proprio cellulare in modo da ricordare le scadenze, stare al passo con i pagamenti e tenere sotto controllo l’arrivo di un rimborso, basta accedere ai servizi telematici sul sito dell’Agenzia e inserire il proprio numero di cellulare nell’area autenticata.

(Provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2017 in attuazione dell’articolo 1, comma 4-bis, Dl 50/2017)

### **IMPOSTE DIRETTE**

Capital gain su partecipazioni qualificate: redditi soggetti a ritenuta d’imposta del 26% Equiparata la tassazione delle componenti reddituali (dividendi e plusvalenze) relative alle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Le misure contenute nella Legge di bilancio 2018 sono, infatti, dirette ad assoggettare a tassazione nella misura del 26% (con ritenuta a titolo d’imposta per i dividendi e imposta sostitutiva per le plusvalenze) tali componenti, in modo indipendente dall’entità della partecipazione detenuta, sottraendo quindi dividendi e plusvalenze di natura qualificata dalla tassazione progressiva IRPEF.

Capital gain su partecipazioni qualificate: la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017), attraverso i commi 999-1002), dispone che i redditi conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa), sulla cessione di partecipazioni societarie qualificate, sono soggetti a ritenuta d’imposta del 26%, al pari di quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

*IRPEF: Redditi di capitale su partecipazioni qualificate (co. 1003, 1005 e 1006)*

Gli utili conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa), in relazione al possesso di partecipazioni societarie qualificate, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, come previsto per le partecipazioni non qualificate. Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale (dividendi) percepiti dal 1° gennaio 2018. Dividendi esteri (co. 1007-1009) Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Paradisi fiscali (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti in Stati a regime fiscale ordinario.

*IRES: società di capitali - Definizione di dividendi black list*

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Paradisi fiscali:

- gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale ordinario (perché non inclusi nelle vigenti black list).

- gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati a regime fiscale ordinario ma percepiti in periodi d’imposta in cui gli Stati suddetti sono considerati Paradisi fiscali in base all’attuale normativa (livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia).

*Tassazione dei dividendi black list*

Gli utili provenienti da società residenti in paradisi fiscali e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, sono esclusi dalla formazione dei reddito della società beneficiaria per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento.

In tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente in Italia o alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti (50%) e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Prime considerazioni dottrinali Tra i primi commenti dottrinali quello che evidenzia come il legislatore non abbia voluto sopprimere la categoria delle partecipazioni qualificate, la cui definizione rimane nel testo dell’art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR, ma più semplicemente a prevedere anche per tali partecipazioni il regime di tassazione delle partecipazioni non qualificate.

Il fatto che le partecipazioni non qualificate continuino ad esistere come categoria a sé consente, ad esempio, di mantenere inalterata l’esenzione da imposta sostitutiva per i capital gain realizzati dai non residenti ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DLgs. 461/97, riservata alle sole plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-bis) del TUIR e purché il cedente risieda in uno Stato o territorio ricompreso nella white list).

Viene poi osservato come il regime della tassazione secca del 26% non rimane l’unico applicabile neanche dopo tali novità. Rimarrebbe, dunque, la tassazione progressiva IRPEF (e nella misura del 100%) per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (art. 68 comma 4 del TUIR) e per i dividendi provenienti dalle medesime società (art. 47 comma 4 del TUIR).

Quindi per le partecipazioni (sia qualificate e non) relative alle società a regime fiscale privilegiato, vi è la tassazione in misura integrale.

*Decorrenza delle novità*

Le nuove disposizioni si applicano ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 e alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019; per tutte le plusvalenze realizzate nel 2018, quindi, continueranno ad applicarsi le previgenti regole.

Tuttavia, per i dividendi viene prevista un’apposita disciplina transitoria.

(Legge di bilancio 2018)

Nuova tassazione dividendi e plusvalenze

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede l’estensione dell’imposizione sostitutiva del 26% anche ai redditi di capitale (dividendi) e capital gain derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa.

La neo misura determinerà la medesima imposizione sia per le plusvalenze realizzate, sia per i dividendi percepiti dalle persone fisiche, a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi da capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 ed ai redditi da capital gain realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate.

I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate).

Utili provenienti da paradisi fiscali Introdotte significative modifiche al regime impositivo degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Le nuove disposizioni prevedono che:

- non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e, quindi, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativa alle società controllate estere (Cfc);

- non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dal Tuir, in base alle quali si stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;

- gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

- gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di insediamento. In tal caso, al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

(Legge di Bilancio 2018)

**Legge di Bilancio 2018: abbonamento per il trasporto pubblico sostenuto dal datore di lavoro**

L’articolo 1, comma 28, lettera b), legge n. 205/2017 ha aggiunto, al comma 2, dell’articolo 51 del TUIR (DPR 917/1986), tra gli elementi che non concorrono a formare il reddito del lavoro dipendente, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari.

Per non concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, queste le caratteristiche della disposizione:  
– Deve essere una volontà del datore di lavoro o deve essere previsto da un contratto, accordo o regolamento aziendale;

– deve essere previsto per la generalità o categorie di dipendenti (no “ad personam“);

– può essere previsto sia il rimborso al lavoratore che l’acquisto diretto da parte del datore di lavoro;

– non è previsto per singoli biglietti ma riguarda solo gli abbonamenti;

 – riguarda abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

– può essere effettuato per l’abbonamento utilizzato dal dipendente e/o dai suoi familiari.

Per familiari, si intendono:

-il coniuge (si considera «coniuge» ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso – art.1, co 20, L.76/2016);

-i figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

-i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

-i generi e le nuore;

-il suocero e la suocera;

-i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

*Il nuovo comma 2 dell’articolo 51 del TUIR*

Non concorrono a formare il reddito:

1. i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter);
2. lettera soppressa dal d.l. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2008;
3. le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
4. le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;  
   d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; (Legge 205/2017)
5. i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47;
6. l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;  
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12;

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro 27 ott 2009, pubblicato nella GU n. 12 del 16 gen 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

1. il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;
2. g-bis) lettera abrogata dal d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008;
3. le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
4. le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.  
   i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

(Comma 2, articolo 51 TUIR, DPR 917/1986)

### **ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, IRAP e TRIBUTI LOCALI**

Deposito bilancio 2018: diritti di segreteria aumentati

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto del 29 dicembre 2017, ha definito la misura della maggiorazione sui dei diritti di segreteria per il deposito dei bilanci presso il Registro Imprese con effetto dal 1° gennaio 2018. La maggiorazione è pari a 2,70 euro per tutte le società. Per l’anno 2018, i suddetti diritti di segreteria sono aumentati di € 2,70, elevando cosi:

- a € 92,70, il diritto di segreteria dovuto per il deposito di bilancio su supporto informatico; - a € 62,70, il diritto di segreteria dovuto per il deposito di bilancio in modalità telematica. Alla maggiorazione di € 2,70 non si applica la riduzione del 50%dell’importo previsto per le cooperative sociali.

Nel caso di deposito per via telematica del bilancio, la maggiorazione è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull’apposito conto costituito presso l’Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all’emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere.

Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale, la maggiorazione è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul citato conto, entro il 30 novembre 2018. Entro il 30 giugno 2018 ed entro il 31 dicembre 2018 l’Unione italiana delle camere di commercio versa all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le maggiorazioni nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2018 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto del 29 dicembre 2017)

### **ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / CONTENZIOSO**

Dal 1 gennaio 2018 nelle Coop niente più amministratore unico

Nelle Coop non è più possibile nominare l’amministratore unico. Dunque, l’amministrazione delle società cooperative, a decorrere dal 1 gennaio 2018 deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

Questo a seguito della modifica arrecata [dall’art. 1, comma 936 della Legge 205/2017](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2018/01/legge-di-bilancio-2018-legge-27-12-2017-n.205-testo-integrale.html) che ha mutato l’assetto normativo riguardante le cooperative con particolare riguardo, tra l’altro, alla composizione dell’organo amministrativo nonché al sistema sanzionatorio applicabile.

Pertanto, l’amministrazione delle cooperative dovrà essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, con durata massima triennale , scelti a maggioranza tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Le cooperative già costituite ed attualmente amministrate da un unico soggetto devono convocare, senza indugio, l’assemblea per la nomina dei tre componenti del nuovo organo amministrativo, nonché la modifica dello statuto qualora non prevista la possibilità dell’organo collegiale.

*Questo di seguito è il contenuto del citato comma della legge di bilancio*

936. Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle societa’ cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:

a) all’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all’attivita’ di vigilanza o non rispettano finalita’ mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorita’ ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice

civile »;

2) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:

« 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies del codice civile e’ applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto. Le procedure per l’applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico »;

3) il comma 5-ter e’ sostituito dal seguente:

« 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo e’ comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 »;

b) all’articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

«L’amministrazione della societa’ e’ affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma »;

c) all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarita’ di funzionamento o fondati indizi di crisi »;

2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »;

3) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:

« Laddove vengano accertate una o piu’ irregolarita’ suscettibili di specifico adempimento, l’autorita’ di vigilanza, previa diffida, puo’ nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».

(legge di Bilancio 2018)

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018 (articolo 1-ter, Dl 148/2017) ha introdotto alcune misure di semplificazione della comunicazione dei dati delle fatture (articolo 21, Dl 78/2010).

In particolare, il decreto ha previsto:

1. la possibilità di effettuare la trasmissione dei dati anche con cadenza semestrale;
2. la compilazione facoltativa dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la facoltà di indicare solo i dati del documento riepilogativo.

*La bozza di provvedimento con le nuove specifiche tecniche*

Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati vengono adeguate alle nuove disposizioni.

In particolare, si prevede che per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da inviare sono:

- il numero e la data di registrazione del documento;

- la partita Iva del cedente/prestatore;

- la base imponibile;

- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Invece, per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da inviare sono:

- il numero e la data di registrazione del documento;

- la partita Iva del cessionario/committente;

- la base imponibile;

- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Tali dati sostituiscono quelli più numerosi, previsti dal provvedimento del 27 marzo 2017, relativi al singolo documento (dati identificativi del cedente/prestatore, quelli del cessionario/committente, la data del documento, la data di registrazione per le fatture ricevute e le relative note di variazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta o, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).

Le nuove regole tecniche valgono anche:

- per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, emesse e ricevute disciplinata dal provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 (a questi contribuenti, inoltre, viene estesa la facoltà di invio con cadenza semestrale)

- per l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017.   
La bozza di provvedimento, inoltre, allinea i termini per l’effettuazione della comunicazione opzionale con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria.

In materia di termini, peraltro, si stabilisce che la scadenza della comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 slitta al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della versione definitiva del provvedimento.

(Legge di bilancio 2018, articolo 1-ter, Dl 148/2017)

### **VARIE**

Debutta il credito d’imposta per le imprese culturali e creative

Arrivato anche il nuovo bonus per le imprese culturali e creative, debutta, infatti, da quest’anno la nuova misura che vuole avvantaggiare tali soggetti. Difatti, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 57 a 60, Legge n. 205/2017) ha istituito il nuovo credito d’imposta in relazione alle attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

*Beneficiari*

L’agevolazione è rivolta alle imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

– svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

– sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

– hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

*Agevolazione*

Dunque, il bonus, che consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, verrà attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il medesimo bonus verrà concesso nei limiti della normativa europea cd. de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) che individua gli aiuti di stato di importanza minore compatibili con le norme dei Trattati UE.

*Modalità e termini*

Un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di prossima emanazione dovrà definire anche le norme applicative del credito d’imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell’agevolazione.

(Legge di Bilancio 2018)

Proroga di un anno per “bonus elettrodomestici e mobili”: ecco la guida aggiornata dell’Agenzia

È disponibile dal 22 gennaio 2018, sul sito internet delle Entrate, la guida denominata “l’Agenzia informa”, che contiene l’aggiornamento della guida “Bonus mobili ed elettrodomestici”.

Per gli acquisti che si effettueranno nel 2018 l’agevolazione potrà essere richiesta solo da chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017.

Il bonus, prorogato a tutto l’anno in corso dalla Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), viene riconosciuto per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato.

Consiste in una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un tetto massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La legge non ha introdotto novità sui beni agevolabili, sulle tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione, sulle modalità di pagamento e sulla documentazione da conservare.

*Acquisti agevolati*

L’opuscolo evidenzia, anzitutto, che le tipologie di mobili e di elettrodomestici agevolabili devono essere nuovi e destinati ad arredare l’immobile che si ristruttura.  
Tra i mobili, rientrano nell’agevolazione:

Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze. Ma anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione, poiché costituiscono un “necessario completamento dell’arredo” dell’immobile ristrutturato.  
Non sono ammessi, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, altri complementi di arredo. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio spetta per quelli con etichetta energetica di classe A+ o superiore (per i forni A o superiore). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica sono agevolabili a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 l’Agenzia ha proposto di far riferimento all’Allegato II del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.

Nell’importo delle spese detraibili possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

*Principali condizioni*

L’Agenzia ricorda che per ottenere il bonus occorre aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio e usufruire della relativa detrazione, sia su una singola unità immobiliare sia su parti comuni di edifici residenziali. Ma non tutti gli interventi consentono l’accesso al beneficio. Per questo nell’opuscolo vengono elencate tutte le opere per le quali viene riconosciuto. Per esempio, non può essere richiesto quando si realizzano posti auto o box di pertinenza dell’abitazione o quando sono stati effettuati interventi diretti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

È fondamentale, comunque, che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella in cui si comprano i beni. Non è importante, invece, che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

*Modalità di pagamento degli acquisti*

Bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito: Sono queste le uniche modalità richieste dalla norma per fruire dell’agevolazione. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento. Per quanto riguarda i bonifici, basta utilizzare un semplice bonifico bancario o postale. Con la circolare n. 7/2016 l’Agenzia delle entrate ha infatti precisato che non è obbligatorio l’uso del bonifico soggetto a ritenuta appositamente predisposto dalle banche e da Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità sono richieste per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.

*Conservazione dei documenti*

Vanno conservati, anzitutto, le fatture, con la specifica della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi acquistati, e le ricevute di pagamento. È equivalente alla fattura lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, oltre alle stesse indicazioni sui beni comprati. Se lo scontrino non riporta i dati identificativi del compratore, si può ugualmente fruire del bonus a condizione che vi sia riconducibilità al contribuente titolare, per esempio, del bancomat in base alla corrispondenza con i dati della transazione (negoziante, importo, giorno di acquisto, ora).

Il pagamento può essere documentato con la ricevuta del bonifico o, quando si paga con carta, attraverso la ricevuta di avvenuta transazione e documentazione di addebito sul conto corrente.

Inoltre, è bene mettere da parte, per essere eventualmente esibiti in sede controllo, i documenti dai quali si evince la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato, se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, una dichiarazione che attesti che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo.

Infine, per dimostrare la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, devono essere conservati eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia, a seconda del tipo di lavoro da realizzare, oppure la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, indicante la data di inizio dei lavori, quando è obbligatorio presentarla. Per gli interventi edilizi per i quali non sono previste comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente attestare la data di inizio lavori con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

(Legge di bilancio 2018)

Richiesta del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo

Il comma 1097, art. 1 della Legge n. 205/2017 ha modificato la parte relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo (art. 6, del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947).

Il certificato di agibilità ( di cui all’art. 10 del di tale Dlgs n. 708/1947) viene rilasciato dall’INPS ed è subordinato all’adempimento, da parte dell’impresa, degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

La richiesta del certificato di agibilità va effettuata on-line, accedendo dal portale [www.inps.it](http://www.inps.it/), alla voce Servizi per aziende e consulenti>Servizi Sport e spettacolo>Richiesta agibilità.

Ecco come è stato modificato il nuovo articolo 6 riguardo la richiesta del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo.

*Comma 1097*

L’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilita’ di cui all’articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS. Le medesime imprese hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilita’ di cui all’articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilita’ potra’ essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che e’ posto a carico del committente. L’obbligo della richiesta del certificato di agibilita’ ricorre per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 nei locali di proprieta’ o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ».

(Legge di Bilancio 2018)

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all’estero: decreto in G.U.

Il Decreto 20 dicembre 2017 è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 14 del 18 gennaio 2018.

Seguito i relativi contenuti.

*Retribuzioni convenzionali*

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche’ per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

*Fasce di retribuzione*

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e’ determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.

*Frazionabilita’ delle retribuzioni*

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

*Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati*

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

(Decreto 20 dicembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018)

Bonus pubblicità 2018 on line anche per enti non commerciali

Il [D.L. n. 50/2017 (cd. manovra correttiva)](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2017/06/legge-21-giugno-2017-n-96-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-24-aprile-2017-n-50.html) ha introdotto l’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche. La misura è stata poi, in parte, integrata dal Collegato fiscale D.L. n. 172/2017, in vigore dal 6 dicembre 2017.

Viene, così, modificaro parzialmente sia l’ambito oggettivo sia il perimento soggettivo di applicazione dell’agevolazione.

In particolare, il bonus è stato esteso anche:

– Agli enti non commerciali;

– Alle campagne pubblicitarie effettuate on-line.

Vengono anche definiti i paletti di spesa per il 2018:

– 12,5 mln di euro destinati agli investimenti sulle emittenti radio-televisive locali;

– 50 mln di euro riservati agli investimenti sulla stampa, anche on-line, di cui 20 per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, e 30 per gli investimenti da effettuare nel 2018.

Ecco di seguito le principali caratteristiche dell’agevolazione.

*Ambito soggettivo*

Possono accedere al bonus:

– i titolari di reddito di impresa, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato;

– gli esercenti arti e professioni;

– gli enti non commerciali.

*Spese agevolabili*

Le spese agevolabili sono quelle riguardanti investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali effettuati a partire dal 24 giugno 2017.

Non sono agevolabili gli investimenti che hanno per oggetto televendite, servizi di pronostici, e cosi via.

*Agevolazioni*

Il credito d’imposta è pari al 75%, aumentato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative, del valore incrementale degli investimenti effettuati sui mezzi pubblicitari sopraindicati, a condizione che tale incremento sia almeno pari all’1%.

Il credito d’imposta liquidato potrà tuttavia essere inferiore a quello richiesto, qualora l’ammontare totale delle richieste superi quello delle risorse stanziate.

Per il primo periodo di applicazione dell’agevolazione, ossia dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, gli investimenti premiati sono solo quelli effettuati sulla stampa, inclusa la versione on line per effetto delle novità apportate dal D.L. 148/2017.

Ai fini del computo dell’agevolazione, si applicano i criteri di cui all’art. 109 del Tuir; l’effettività della spesa deve poi risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti titolati al rilascio del visto di conformità, oppure da un revisore legale dei conti.

Qualora il credito d’imposta sia superiore a 150.000 Euro, per fruire dello stesso occorre che l’impresa richiedente abbia esperito l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell’Interno.

Il credito d’imposta, nella forma di contributo in conto esercizio, sarà rilevato in bilancio adottando la stessa modalità di rilevazione contabile per competenza adottata per la spesa a cui afferisce.

*Modalità di utilizzo*

Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o comunitarie aventi per oggetto la medesima spesa; esso è poi utilizzabile in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando apposita comunicazione telematica su piattaforma delle entrate.

([D.L. n. 50/2017](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2017/06/legge-21-giugno-2017-n-96-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-24-aprile-2017-n-50.html) )

## PRASSI

### 

### **IVA**

Nuovi termini per la detrazione Iva: aspetti operativi

L’Agenzia delle Entrate, con la recente [circolare n. 1/E/2018](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2018/01/la-disciplina-della-detrazione-dell%e2%80%99iva-le-modifiche-introdotte-dal-d.l.502017-conv.legge-n.96-del-21-giugno-2017.html), ha finalmente sciolto alcuni dubbi operativi sorti a seguito delle modifiche, ad opera del D.L. 50/2017, dei termini previsti per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva e alla registrazione delle fatture di acquisto e bolle doganali.

Il nuovo art.19, comma 1 del D.p.r. 633/72, prevede dei termini più brevi per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta: consentendola, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed in base alle condizioni esistenti al momento della nascita del medesimo (ad es. percentuale di pro rata).

I nuovi termini di annotazione delle fatture di acquisto, prevedono, invece, che le stesse debbano essere registrate, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il **diritto alla detrazione**e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di **ricezione della fattura**e con riferimento al medesimo anno.

L’Agenzia delle Entrate per dare un coordinamento ai novellati articoli 19 e 25 del D.p.r. 633/72, si appella ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, che subordinano la detrazione dell’Iva, non soltanto al requisito sostanziale dell’esigibilità dell’imposta, ma anche a quello formale del possesso della fattura di acquisto.

L’Ade, con la circolare pubblicata, fornisce chiarimenti operativi, stabilendo che il momento dal quale decorre il termine per l’esercizio della detrazione, si realizza al verificarsi della duplice condizione sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e formale del ricevimento di una valida fattura, conforme alle disposizioni dell’art. 21 del Dpr 633/72; da tale momento il soggetto passivo, previa registrazione della fattura, può operare la detrazione dell’imposta ed esercitare, tale diritto, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Il diritto alla detrazione potrà, dunque, essere esercitato:

– nell’ anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità e la fa confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza;

-oppure al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto.

*Esempi con soggetto passivo con liquidazioni Iva mensili*

– fattura di acquisto ricevuta a dicembre 2017, relativa a beni consegnati sempre a dicembre 2017; la fattura può essere registrata nel 2017, confluendo nelle liquidazioni iva del mese di dicembre da eseguire entro il 16 gennaio 2018, oppure essere annotata, al più tardi, entro il 30 aprile 2018, in apposito sezionale del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017 (in modo che confluisca nella determinazione del saldo Iva annuale del 2017);

– fattura di acquisto ricevuta nel 2018, relativa a beni consegnati nel 2017; la fattura può essere registrata nel 2018, confluendo nelle liquidazioni iva del mese o trimestre di riferimento, oppure essere annotata, al più tardi, entro il 30 aprile 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018 (in modo che confluisca nella determinazione del risultato dell’Iva annuale del 2018).

*Decorrenza delle nuove disposizioni*

I nuovi termini si applicano alle fatture e bolle doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che poiché i chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018, non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell’ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la circolare 1/E: non saranno, quindi, sanzionati coloro i quali hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017, l’Iva relativa a fatture ricevute entro il 16 gennaio 2018, riferite ad operazioni con Iva esigibile nel 2017.

Per l’Iva relativa alle fatture 2015 e 2016, non ancora detratta, si può continuare ad applicare la normativa precedente.

*Note di variazione*

Per quanto attiene le note di variazione in diminuzione, esse devono essere emesse al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta versata.

*Dichiarazione integrativa*

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia detratto l’Iva a credito entro i predetti termini, può recuperare l’imposta presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

(Agenzia delle Entrate, [circolare n. 1/E/2018](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2018/01/la-disciplina-della-detrazione-dell%e2%80%99iva-le-modifiche-introdotte-dal-d.l.502017-conv.legge-n.96-del-21-giugno-2017.html))

Deposito Iva: garanzia dovuta una sola volta

Nel caso in cui il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal Deposito IVA coincida con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso deposito, non è dovuta la garanzia prevista dall’art. 50-bis, co. 6, D.L. n. 331/1993 poiché già assolta inizialmente.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2018](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/gennaio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+5+del+16012018/RISOLUZIONE+N.+5_E+DEL+16+GENNAIO+2018.pdf).

Il documento di prassi risponde all’istanza di interpello presentata dal gestore di un deposito Iva (che, ricordiamo, con la nuova normativa agisce, in determinati casi, in qualità di sostituto d’imposta), che chiede se rientra nelle ipotesi di esenzione dalla prestazione della garanzia prevista dall’articolo 50-bis, comma 6, il caso in cui l’operatore che effettua l’estrazione dei beni coincida con quello che si è occupato dell’immissione in libera pratica nello stesso deposito.

La risoluzione, innanzitutto, ricapitola la “storia” recente della disciplina dei depositi Iva, richiamando, tra l’altro, la risoluzione 55/2017, che ha fornito importanti chiarimenti sulle disposizioni “riformate” in vigore dallo scorso 1° aprile.

Il quesito in esame si riferisce, in particolare, alle novità riguardanti l’estrazione dei beni (momento di esigibilità dell’imposta), sottoposta, ora, a regole diverse in base alla provenienza delle merci. In base alla nuova disciplina, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata (in suo nome e per suo conto) dal gestore del deposito. Fanno eccezione a questa regola, le ipotesi dei beni introdotti per effetto di un acquisto intracomunitario e quella dei beni immessi in libera pratica.

Per quanto riguarda i beni immessi in libera pratica (oggetto del quesito formulato con l’istanza di interpello) è previsto che per poter assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) chi effettua l’estrazione deve prestare garanzia.

In particolare, secondo quanto previsto dal Dm 23 febbraio 2017, la garanzia deve essere prestata:

– a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione;

– con le stesse modalità previste per la garanzia relativa ai rimborsi Iva di ammontare superiore a 30mila euro (articolo 38-bis, comma 5, Dpr 633/1972), vale a dire sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

Come accade per ogni regola che si rispetti, però, non mancano le eccezioni.  
Il decreto ministeriale stesso, infatti, elenca, alcuni requisiti di affidabilità che consentono di applicare il reverse charge, al momento dell’estrazione, senza garanzia e i casi in cui tali requisiti si considerano presunti con conseguente esenzione dalla garanzia.

“In sostanza” spiega l’Agenzia “la prestazione della garanzia, con le modalità di cui all’articolo. 38-bis, comma 5 del DPR n. 633 del 1972, è residuale, in quanto necessaria solo per i soggetti che intendano avvalersi del reverse charge anche se non possiedono i requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2 del DM – i quali peraltro possono essere autocertificati – né rientrano, comunque, nelle ipotesi del successivo articolo 4”.

Inoltre, in base all’articolo 4, comma 1, della norma, i requisiti sono considerati “sussistenti” quando:

– il soggetto che estrae i beni coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito Iva;

– l’operatore che estrae i beni è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (Ue) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 o è esonerato in base articolo 90 del Dpr 43/1973.

La situazione descritta nell’interpello corrisponde alla prima eventualità. Di conseguenza, il soggetto che estrae, nell’ipotesi prospettata, può applicare il reverse charge senza dover prestare la garanzia “in uscita”.

Del resto, sottolinea la risoluzione, in questa ipotesi chi estrae i beni dal deposito, essendo lo stesso soggetto che ha effettuato l’introduzione, ha già prestato garanzia “in entrata” (in base a quanto stabilito dall’articolo 50-bis, comma 4, lettera b).

Rimangono valide, comunque, le modalità procedurali per lo svincolo della garanzia (commisurata all’imposta) relativa alle operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva. La risoluzione precisa, infatti, che non bisogna confondere la garanzia per l’immissione in libera pratica delle merci destinate a essere introdotte nei depositi Iva da quella prevista per l’estrazione degli stessi beni, tra loro indipendenti e caratterizzate da regole, modalità e tempi ben distinti, e per di più, generalmente, relative a operazioni effettuate da soggetti diversi.

Per ultimo, la risoluzione afferma che nei casi specifici di immissione in libera pratica, esonerati in “entrata” dalla garanzia (previsti, in via generale, da disposizioni doganali), l’agevolazione trova applicazione anche al momento dell’”uscita”.

(Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2018](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/gennaio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+5+del+16012018/RISOLUZIONE+N.+5_E+DEL+16+GENNAIO+2018.pdf))

Regime di non imponibilità Iva per le navi d’alto bordo: per le note di variazione resta obbligato committente

Dopo la risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, X.

Se il fornitore non provvede all’emissione delle necessarie note di variazione, resterà obbligato alla regolarizzazione il cessionario (o il committente) che dovrà presentare, entro 30 giorni, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate un documento integrativo (autofattura) in duplice esemplare, nonché copia del versamento dell’imposta (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997). In questo caso il termine dei 30 giorni “decorre dal momento in cui il cessionario o il committente ha la certezza di non aver effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare ovvero, al più tardi, dal termine del periodo d’imposta considerato”.  
Decorso invano il termine, il cessionario o committente risponderà delle sanzioni dovute per l’omessa regolarizzazione.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018, è tornata a soffermarsi sul regime di non imponibilità Iva per le navi adibite alla navigazione in alto mare, integrando e precisando quanto già affermato nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017

Il fornitore è in ogni caso responsabile in presenza di un’operazione fraudolenta finalizzata alla violazione della normativa Iva.

Inoltre, tutte le volte in cui il cessionario presenta una dichiarazione (ex post o ex ante) attestante il possesso dei requisiti della non imponibilità, sarà tenuto a conservare idonea documentazione a supporto, anche non obbligatoria, per consentire all’Amministrazione finanziaria la verifica del requisito della “navigazione in alto mare”.

*Periodo di riferimento per il calcolo della percentuale del 70%*

La condizione della prevalenza dei viaggi in alto mare rispetto al totale dei viaggi effettuati deve essere verificata “per ciascun periodo d’imposta”, ovvero con riferimento all’anno solare.

Sul punto, la risoluzione precisa che se la nave resta ferma per uno o più anni, sarà necessario fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell’ultimo anno di utilizzo.

Analogamente, se la discontinuità di utilizzo della nave si verifica in corso d’anno, la valutazione della prevalenza andrà effettuata (ex ante o ex post) in relazione al periodo infra-annuale di competenza del nuovo armatore, proprietario o utilizzatore.

*Decorrenza dell’applicabilità della soglia del 70%*

Infine, la risoluzione precisa che la percentuale del 70% quale soglia limite per la sussistenza della condizione di prevalenza della navigazione in alto mare, al pari di tutti gli altri chiarimenti resi nella risoluzione n. 2/E, in quanto espressione dell’evoluzione degli orientamenti (anche giurisprudenziali) europei, trovano applicazione a partire dal 12 gennaio 2017 (data di pubblicazione della risoluzione).

*Nave adibita alla navigazione in alto mare*

Con la risoluzione dello scorso anno, l’Agenzia ha chiarito che una nave può essere considerata “adibita alla navigazione in alto mare” se, nel corso dell’anno precedente rispetto a quello in cui s’invoca la non imponibilità, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Questa condizione (prevalenza dei viaggi in alto mare rispetto al totale dei viaggi effettuati), è stato specificato, deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.

*Viaggi in alto mare*

La risoluzione in esame precisa l’esatto significato da attribuire al termine “viaggio” per la corretta applicazione del regime di non imponibilità.

A tale scopo, per “viaggio” si devono intendere gli spostamenti tra porti (italiani, Ue o extra Ue) che la nave compie nell’ambito di un servizio di trasporto passeggeri oppure nell’esercizio della propria attività commerciale, “nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri”.

Al contrario, non possono essere considerati “viaggi” (e, dunque, non sono rilevanti per la determinazione della percentuale del 70%) gli spostamenti tra cantieri o porti eseguiti per motivi tecnici.

Più precisamente, il “viaggio in alto mare” è il tragitto compreso tra due punti di approdo (ovvero da e per il medesimo punto di approdo), durante il quale viene superato il limite delle 12 miglia nautiche. In altri termini, il superamento di questa soglia implica che l’intero viaggio è da considerare come avvenuto “in alto mare”.

Peraltro, un viaggio effettuato interamente nelle acque territoriali di un altro Paese (diverso dall’Italia), è da ritenere come interamente effettuato “in alto mare”.

*Mancanza di documentazione ufficiale*

La risoluzione affronta anche il caso in cui l’acquirente, per cause dimostrabili, non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione ufficiale.

In tale ipotesi, è possibile esibire una dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva, con la quale si attesta al fornitore che la nave è adibita “effettivamente e prevalentemente” alla navigazione in alto mare.

In questa dichiarazione devono essere indicati le seguenti informazioni:

generalità del dichiarante e suo status giuridico rispetto all’imbarcazione

periodo cui la dichiarazione si riferisce

cause che hanno determinato l’impossibilità di esibire documentazione ufficiale.

In presenza di questa dichiarazione il fornitore può emettere le fatture in regime di non imponibilità.

(Agenzia delle Entrate risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018)

Gestione posizioni a credito aziende

Il messaggio in questione distingue le due fattispecie tipiche delle posizioni a credito: A) DM10 e Nota di rettifica passivi; B) DM10 VIG passivo.

*A) DM10 e Nota di rettifica passivi*

Sono tre le modalità di recupero del credito:

1) Rimborso: da “Cassetto previdenziale” – “Comunicazione ON-LINE” – “Invio nuova comunicazione” – selezionare modulo “Rimborso Contributi”.

2) Compensazione con altre partite debitorie Inps: da Cassetto previdenziale – Comunicazione ON-LINE – Invio nuova comunicazione – selezionare modulo “Compensazioni”.

3) compensazione F24 (entro 12 mesi).

*B) DM 10 Vig Passivo*

In questo caso le modalità di recupero sono solo due, essendo interdetta quella tramite F24:

– Rimborso: da “Cassetto previdenziale” – “Comunicazione ON-LINE” – “Invio nuova comunicazione” – selezionare modulo “Rimborso Contributi”.

– Compensazione con altre partite debitorie Inps: da “Cassetto previdenziale” – “Comunicazione ON-LINE” – “Invio nuova comunicazione” – selezionare modulo “Compensazioni”.

In presenza di altri debiti è opportuno precisare che la sede Inps può autonomamente compensare gli eventuali crediti dell’azienda. Tale possibilità deve però essere preventivamente comunicata al contribuente, al fine di evitare equivoci proprio sull’utilizzo del credito. Se dalla compensazione, infine, dovesse scaturire un residuo debito, lo stesso sarebbe gravato dalle somme aggiuntive, calcolate dalla data originaria di scadenza del debito contributivo.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 10 gennaio 2018)

Crediti privilegiati professionisti: IVA e cassa previdenza ora sono compresi

L’art. 1 comma 474 della legge di Bilancio 2018 n.205/17, ha modificato l’art. 2751 del codice civile inserendo tra i crediti privilegiati dei professionisti anche IVA e Contributo alla Cassa di previdenza, finora considerati crediti chirografari.

474. All’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono inserite le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, ».

Pertanto il nuovo testo del codice civile dal 1.1.2018 sarà il seguente:

Articolo 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’Articolo 2765;

5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 08 Gennaio 2018)

### **IMPOSTE DIRETTE**

Modello 730/2018: arrivate le novità sui redditi da dichiarare

Assosoftware, con una nota del 9 gennaio 2018 redatta dal Comitato tecnico, ha diffuso le novità relative ai redditi da dichiarare con il modello 730/2018. Verranno successivamente approfondite, in altra sede, le novità relative agli oneri deducibili e detraibili.

*Dichiarazione precompilata*

La prima novità è legata alle nuove informazioni che l’agenzia delle Entrate raccoglierà, nei primi mesi del 2018, finalizzate alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare viene segnalata l’introduzione di 4 nuove comunicazioni, a carico di specifiche tipologie di soggetti obbligati:

– la comunicazione delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni;

– la comunicazione dei dati relativi alle spese e ai rimborsi per a frequenza degli asili nido

– la comunicazione dei dati della previdenza complementare;

– la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.

Questo dovrebbe servire all’Agenzia delle Entrate per predisporre una dichiarazione 730/2018 precompilata più completa.

*Frontespizio*

La prima novità è insita nel frontespizio, laddove viene consentita l’indicazione delle informazioni necessarie per poter applicare aliquote e regole fiscali differenziate per quei comuni che risultano dalla fusione di più comuni, in particolare in quei casi in cui il comune abbia stabilito di mantenere, non oltre il 5° esercizio finanziario successivo, tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione (articolo 21, comma 2-ter, del Dl 50/2017).

Per far ciò sul rigo domicilio fiscale al 1° gennaio 2017 (che va sempre compilato), qualora il comune in cui il contribuente risiede sia stato istituito per fusione avvenuta fino al 1° gennaio 2017 e qualora tale comune abbia deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, è necessario compilare la casella “Fusione comuni” con l’indicazione dell’apposito codice identificativo del territorio riportato nell’apposita tabella.

Se poi il contribuente risiede in un comune fuso che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti e il municipio di residenza al 1° gennaio 2017 è diverso da quello di residenza al 1° gennaio 2018, dovrà risultare compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1° gennaio 2017 (riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva a tale data), che il rigo del domicilio fiscale al 1° gennaio 2018 (riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data).

La casella “Casi particolari addizionale regionale” va compilata con il codice 1 esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Addizionale regionale casi particolari”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e richiedono l’agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

*Redditi dei terreni (quadro A)*

Confermata per i terreni la consueta rivalutazione (operata dal soggetto che presta assistenza fiscale) del reddito dominicale dell’80% e del reddito agrario del 70%, e altresì confermata l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 30%. La novità è che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap, casella di colonna 10 barrata) iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 44, della legge 232/2016).

*Dati comunicati dall’amministratore di condominio (quadro K)*

Ridotto il numero dei dati richiesti nella sezione III del quadro K “comunicazione dell’amministratore di condominio”. Infatti nella sezione I “Dati identificativi del condominio”, nel rigo K1 devono come sempre essere indicati, relativamente a ciascun condominio, nel campo 1 il codice fiscale e nel campo 2 l’eventuale denominazione, mentre nella sezione II “Dati catastali del condominio” devono essere indicati i dati identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nella Sezione III “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”, invece, devono ora essere indicati solo più il codice fiscale, il cognome e il nome ovvero la denominazione, il codice stato estero del fornitore e l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi (eliminati il sesso, la data, il comune e la provincia di nascita).

*Contributo di solidarietà eliminato*

Eliminato dal modello e dalle istruzioni ogni riferimento al contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo eccedente il limite di 300mila euro, poiché ne era stata prevista l’applicazione solo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 590, della legge 147/2013).

*Redditi dei fabbricati (quadro B)*

Eliminato l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’Ici (Imu), per poter fruire della riduzione del reddito imponibile derivante da contratti a canone concordato di locazione di immobili situati in comuni ad alta densità abitativa (articolo 13, comma 4-octies, del Dl 244/2016).

L’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’Ici (Imu), rimane invece in vigore, per effetto dell’articolo 5, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 3813/2009, per poter fruire della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario che stipula contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma Abruzzo.

*Locazioni brevi*

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili a uso abitativo situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (articolo 4, commi da 1 a 7, del Dl 50/2017).

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario e va indicato nel quadro B qualora sia realizzato dal proprietario dell’immobile (o titolare di altro diritto reale), mentre costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D qualora sia realizzato dal sublocatore o dal comodatario (rigo D4, codice 10, le relative ritenute vanno però indicate nel rigo F8).

Ne consegue che nella determinazione del rigo PL06, del modello 730-3, da quest’anno si deve tenere conto anche dell’ammontare dei redditi diversi da locazione di immobili da assoggettare a cedolare secca con aliquota del 21% derivanti anche dal quadro D (e non più solo da quelli derivanti dal quadro B).

La nuova disciplina prevede, inoltre, che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati a una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve (la ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore). La ritenuta è applicata sull’importo del canone o del corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singola pattuizione contrattuale e, nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti è complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

La ritenuta è a titolo d’imposta se nella dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti la ritenuta è a titolo d’acconto e va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel corso del quale è stata effettuata.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2017 va indicato nella dichiarazione dei redditi “per competenza” anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata. Se invece il corrispettivo è stato percepito nel 2017, ma la locazione è avvenuta nel corso del 2018, la tassazione va rinviata “per competenza” all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

*Lavoro dipendente e pensione (quadro C)*

È stata resa permanente l’agevolazione per tutti i docenti e ricercatori che ritornano a svolgere la loro attività in Italia (articolo 1, comma 149, della legge di stabilità 2017), in questo caso occorre indicare il codice 2 nella casella casi particolari del quadro C.

Occorre invece indicare il codice 4 se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori “rimpatriati” che rientrano in Italia dall’estero. In tal caso, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 16, del Dlgs 147/2015, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.

Per quanto riguarda le somme per premi di risultato, sono aumentati da 2mila a 3mila e da 2.500 a 4mila i limiti degli importi erogabili sotto forma di premi di risultato. È altresì aumentato da 50mila a 80mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.

Sempre in relazione ai premi di risultato, sono state introdotte nuove tipologie di benefit a tassazione ordinaria (articolo 51, comma 4, del Tuir), sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto al lavoratore l’agevolazione prevista per i premi di risultato in assenza dei requisiti previsti dalla norma, in dichiarazione il lavoratore deve assoggettare tali somme, incluso il valore dei benefit, a tassazione ordinaria.(articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2017).

Per quanto riguarda la detrazione per redditi di pensione, sono state aumentate le detrazioni dall’imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione (articolo 1, comma 210, legge di Stabilità 2017, che ha modificato l’articolo 13 del Tuir).

Sono state poi recepite all’interno del quadro C alcune norme di minore rilevanza.

E’ stata introdotta l’esenzione (ai fini delle imposte sui redditi):

– per i trattamenti pensionistici vittime del dovere e familiari superstiti. Ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano ora le medesime disposizioni previste per “le somme” corrisposte alle vittime del terrorismo in materia di esenzione dall’imposta sui redditi (articolo 1, comma 211, della legge di Stabilità 2017);

– delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla “Fondazione Articolo 34”, in passato “Fondazione per il Merito” (articolo 1, comma 285, della legge di Stabilità 2017).

Viene, infine, introdotta l’esclusione dal regime di imposizione tributaria delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani dal reddito, fino a un limite di importo pari a 1mila euro (articolo 1, comma 249 legge di Stabilità 2017), da indicare tramite due nuovi codici da inserire nella colonna 1 dei righi da C1 a C3:

– codice 7, redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;

codice 8, redditi di pensione prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.  
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) è necessario tener conto della sola parte di reddito eccedente i 1mila euro, mentre se è stato indicato il codice 8 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d’Italia) è necessario tener conto della sola parte di reddito eccedente i 7.700 euro.

(Assosoftware, nota del 9 gennaio 2018)

Modelli 730, cu, 770, cupe, iva in versione definitiva

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l’ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello Iva, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di Iva di gruppo e split payment. Le versioni definitive dei modelli 2018 tengono conto delle osservazioni e dei suggerimenti forniti degli operatori del settore che il direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini ha voluto ringraziare per la disponibilità e il contributo di professionalità, nel percorso di condivisione e collaborazione costruttiva che ha tra i principali obiettivi migliorare gli strumenti del fisco.

*Modello 730/2018*

Cambiano alcune detrazioni e c’è una nuova scadenza – Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 con il nuovo termine del 23 luglio per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell’assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (passato da 564 a 717 euro).

*Modello 730/2018*

Welfare e affitti brevi – Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

*Modello Iva/2018*

Cambiamenti per il quadro VH, l’Iva di gruppo e lo split payment – Nuova veste per il quadro VH che da quest’anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Gli enti o le società commerciali controllanti dal 2018 potranno comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione unicamente nella dichiarazione annuale Iva (quadro VG). Il vecchio modello Iva 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione solo nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante. Infine, sono stati rinominati i righi VE38 e VJ18 per l’esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche alcune società.

*Certificazione Unica 2018*

Spazio a locazioni brevi e premi di risultato – Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 1 del 15 gennaio 2018)

Comunicazione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle Ipab

Arrivato anche il chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7/E del 16 gennaio 2018, emanata per rispondere a un’istanza di interpello.

*Precompilata: se è spesa sanitaria anche l’Ipab la invia al sistema Ts.*

L’obbligo di trasmissione riguarda le sole prestazioni mediche erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da fatture, se sono state rilasciate su richiesta del cliente.

Le Ipab, sono tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria le spese mediche rimaste a carico dell’utente e comprovate dal rilascio del documento fiscale richiesto dall’interessato e, nel caso in cui non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie da quelle non sanitarie, devono determinare la quota di spese di cura applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia concerne la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare i dati relativi alle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte di un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza.

L’istante, infatti, è un Ipab che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti. L’attività svolta è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, commi 20 e 27-ter, Dpr 633/1972 e l’istituto è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione e per questo motivo non emette fatture per le rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.

Con il Dlgs n. 175/2014, come modificato dalla legge di stabilità 2016, è stato previsto l’obbligo per le strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, per consentire l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Successivi decreti ministeriali (Dm 31 luglio 2015, Dm 2 agosto 2016 e Dm 1° settembre 2016) e i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 luglio 2016 e 15 settembre 2016 hanno completato il quadro di riferimento normativo, disciplinando le modalità di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e individuando quali siano le strutture obbligate a tale adempimento.

Pertanto, le strutture che operano nel settore assistenziale e socio-sanitario (ad esempio, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani, eccetera) ricadono nella disciplina citata e sono quindi tenute a trasmettere al Sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni mediche detraibili se e nella misura in cui le stesse sono rimaste a carico dell’utente.

In tal senso rientra a pieno titolo nella tipologia di strutture tenute alla comunicazione anche l’ente che ha rappresentato il quesito, per il quale l’obbligo si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da documenti fiscali di spesa, che sono stati rilasciati su richiesta del cliente.

La risoluzione odierna, nell’esplicitare ulteriormente quali siano le spese sanitarie da comunicare al sistema Ts, fa riferimento a quanto già chiarito con la circolare 7/2017 e cioè che nel caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non per quelle relative alla retta di ricovero; tale detrazione viene riconosciuta anche se le spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali. Inoltre, per quanto riguarda, ad esempio le spese “alberghiere” sostenute in occasione di degenze ospedaliere, le stesse vanno trasmesse con la tipologia “altre spese” (codice AA) o non trasmesse affatto, in quanto imputabili a costi non sanitari.

Inoltre, il documento di prassi chiarisce che se l’utente ha richiesto il rilascio dei documenti fiscali o se l’ente rende prestazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, commi 18 e 19, del Dpr 633/1972, l’Ipab ha l’obbligo di comunicare tali dati al sistema Ts, mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.

Per consentire ai contribuenti di documentare la detrazione o deduzione dell’onere e all’Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, è utile ricordare che, nel caso di emissione di documenti di spesa, occorre:

– dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (ad esempio, comune o regione);

. qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, determinare la quota di spese mediche applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7/E del 16 gennaio 2018)

Branch exemption: Il Fisco spiega come compilare le dichiarazioni 2017

Regime della branch exemption: dall’Agenzia arrivano chiarimenti. Le precisazioni riguardano la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap nel caso di esercizio dell’opzione con efficacia dal periodo d’imposta 2016. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018, fornisce alcune importanti precisazioni in materia di branch exemption con riferimento, in particolare, agli adempimenti dichiarativi conseguenti all’esercizio della relativa opzione a partire dal periodo d’imposta 2016. L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni dei redditi ed Irap 2017, relative al periodo d’imposta 2016, in modo da ottemperare agli obblighi informativi richiesti dalla normativa in materia di branch exemption. A tal fine, è possibile presentare, entro il 29 gennaio 2018, dichiarazioni integrative/sostitutive per adeguare le dichiarazioni presentate alle indicazioni dell’Agenzia dell’Entrate senza applicazione di sanzioni.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018)

**Eventi sismici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo: come utilizzare le agevolazioni**

Eventi sismici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo: l’INPS, con un messaggio spiega come utilizzare le agevolazioni previdenziali.

Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, l’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 e ss.mm.ii., ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il medesimo art. 48, comma 13, come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017, ha altresì fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – precedentemente previsto al 30 ottobre 2017 – alla data del 31 maggio 2018, in unica soluzione, o, in alternativa, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018 (cfr. Mess. n. 4080/2017).

Pertanto, in considerazione dell’assetto normativo vigente, i soggetti destinatari delle previsioni concernenti la sospensione contributiva in trattazione, fatta salva istanza di rateizzazione, dovranno provvedere entro la data del 31 maggio 2018 al versamento in unica soluzione dei contributi sospesi.

Ciò premesso, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 46 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, che hanno istituito la zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici di cui all’oggetto. In particolare, le suddette disposizioni hanno previsto in favore delle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nei periodi 1° settembre – 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016) e dal 1° febbraio al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato D.L. 189) alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.  
Le predette agevolazioni sono riconosciute con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta ammissibili (2017 e 2018), sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e soggette, per ciascun beneficiario, all’osservanza dei massimali “de minimis” previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Le istruzioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità competente, con le circolari n. 99473/2017 e n. 114735/2017, con le quali sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle relative istanze.

Successivamente, con Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2017, il citato Dicastero ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni in argomento previste per la zona franca urbana fruibili, dalle imprese e dai datori di lavoro autonomi, secondo le modalità applicative stabilite con il decreto del MISE del 10 aprile 2013, ovverosia mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi a mezzo modello F24.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni di cui si tratta, tramite modello F24 – da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia medesima – ha provveduto ad istituire il nuovo codice tributo “Z148” avente il significato di “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”. Il suddetto codice, in coerenza con le precisazioni contenute nella citata Risoluzione, dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Ciò segnalato in ordine alla agevolazioni contributive nella zona franca urbana regolamentate dal MISE e dall’Agenzia delle Entrate, si fa presente che l’Istituto, come di consueto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. (31 maggio 2018), fornirà le istruzioni operative per il corretto versamento della contribuzione con riferimento alle diverse Gestioni interessate dalla sospensione medesima.

(INPS, Messaggio n. 115 del 11 gennaio 2018)

### **ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, IRAP e TRIBUTI LOCALI**

Contributo unificato Giustizia Amministrativa

Estensione dell’utilizzo del modello di pagamento F24 Enti pubblici ai codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 123/E del 12 ottobre 2017 e n. 159/E del 21 dicembre 2017.

I codici tributo per il pagamento del contributo unificato dovuto per i ricorsi al giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica o al presidente della Regione siciliana, ossia GA01, GA02, GA03, GA04 e GA05, istituiti con la risoluzione 123/2017 per il versamento spontaneo, e GA0T, GA0S, GA0Z, istituiti, invece, con la risoluzione 159/2017, per il versamento su “invito” degli uffici della giustizia amministrativa a mettersi in regola, possono essere utilizzati anche per il versamento tramite modello F24 Enti pubblici.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 8/E del 25 gennaio 2018, infatti, prevede l’estensione dell’utilizzo dei suddetti codici, già stabiliti per il pagamento in modalità telematica tramite il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) anche per l’adempimento dovuto dagli enti pubblici.

In sede di compilazione del modello “F24 Ep”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nella sezione “contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi che effettua il versamento e nella sezione “dettaglio versamento”:

-nel campo “codice ufficio”, il codice ufficio della Giustizia amministrativa competente (reperibile nella tabella allegata alla risoluzione 123/2017)

-nel campo “sezione”, la lettera “F” (Erario)

-nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo

-nel campo “codice”, nessun valore

-nel campo “estremi identificativi”, il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente

-nel campo “riferimento A”, nessun valore

-nel campo “riferimento B”, l’anno a cui si riferisce il versamento, nel formato “aaaa”.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 8/E del 25 gennaio 2018)

Contributo annuale 2018

L’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2018, determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016, è pari ad euro 26,85, da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2018. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.

Nei prossimi giorni saranno recapitati, all’indirizzo PEC comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, appositi avvisi per il pagamento del contributo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”. Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

(MEF, area revisione legale, nota del 10 gennaio 2018)

### **ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / CONTENZIOSO**

Responsabilità da reato degli enti con sede all’estero

​Assonime, con Il Caso 2/2018 si sofferma sulla responsabilità da reato degli enti con sede all’estero: Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 31 luglio 2017 n. 222, aderendo alla tesi condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, ha affermato che le società estere operanti sul territorio italiano hanno l’obbligo di rispettare le norme vigenti in Italia, con la conseguenza che il D.Lgs. 231/2001 si applica anche agli enti stranieri, a prescindere dalla presenza sul territorio nazionale di una sede secondaria o di uno stabilimento. Con queste argomentazioni, il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità di alcune società estere per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) che non avevano adottato alcun Modello Organizzativo, ma solo codici di condotta o manuali della qualità. Come si legge nella stessa sentenza, il cuore della questione “attiene ad una serie di profili connessi all’applicazione della legge penale nello spazio e ai connessi criteri di radicamento della giurisdizione”.

La questione, in particolare, risolta affermativamente dal tribunale di Lucca, è se sia possibile assoggettare alla nostra giurisdizione società che in Italia non hanno alcuna sede, principale o secondaria.

*Nuovo regolamento Consob sulle informazioni non finanziarie*

Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, nel dettare un’articolata disciplina sulla redazione e comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario (in attuazione della direttiva comunitaria 2014/95/UE), ha attribuito alla Consob il potere di stabilire con un apposito regolamento:

le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario;

le eventuali modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario, ulteriori rispetto al deposito presso il Registro imprese;

le modalità e i termini per il controllo della Consob;

i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Il 19 gennaio 2018 con la delibera n. 20267 la Consob ha approvato il predetto Regolamento di attuazione.

Si completa così il quadro normativo primario e secondario relativo alle informazioni non finanziarie.

*Riduzione del contributo a carico delle imprese destinato al finanziamento dell’AGCM*

​Con il provvedimento n. 26922 del 10 gennaio scorso (in Bollettino AGCM n. 2 del 22 gennaio 2018) l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto una riduzione del contributo a carico delle imprese destinato a finanziare la sua attività, ai sensi dell’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287/1990.

Ricordiamo che tale contributo deve essere versato entro il 31 luglio di ogni anno dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Il decreto legge n. 1/2012, che ha istituito il contributo, stabilisce che esso abbia un importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio e che la soglia di contribuzione a carico di ciascuna impresa non possa essere superiore a cento volte la misura minima. All’Autorità è attribuito il potere di disporre variazioni dell’aliquota entro il limite massimo dello 0,5 per mille.

A partire dal 2014 l’Autorità ha ridotto l’entità del contributo dapprima allo 0,06 per mille del fatturato e, per il 2017, allo 0,059 per mille, adottando nel contempo efficaci iniziative di spending review.

Per il 2018, anche tenuto conto del risparmio di spesa connesso al passaggio dalla locazione dell’immobile in cui ha sede l’Autorità alla concessione permanente gratuita da parte dello Stato divenutone proprietario, l’Autorità ha fissato la misura del contributo allo 0,055 per mille del fatturato. In sostanza, quindi, il contributo a carico degli operatori sarà di importo compreso tra 2.750 euro (per società con ricavi pari a cinquanta milioni di euro) e 275.000 euro (per le imprese con ricavi maggiori o uguali a cinque miliardi di euro).

(Assonime, nota del 25 gennaio 2018)

Fisco: al via spesometro light, slitta termine 28 febbraio Provvedimento Ruffini, online bozza semplificata

È online sul sito di Agenzia delle entrate la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni. La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro. Per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza dell’invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

*Meno dati e possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro*

Sarà facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. I contribuenti che hanno utilizzato un software di mercato per la predisposizione della comunicazione del primo semestre 2017 e non intendono modificarlo, potranno continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti regole tecniche (retro-compatibilità). Le nuove semplificazioni potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017.

*Due nuovi software di controllo e di compilazione*

Per semplificare l’adempimento e limitare gli scarti delle comunicazioni dovuti a errori nella fase di compilazione, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia, congiuntamente al provvedimento definitivo, anche due pacchetti software gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione. Strumenti che si aggiungeranno ai servizi già disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet di Agenzia.

*Nuove scadenze ok anche per l’invio telematico dei dati fattura*

Secondo quanto previsto dalla bozza, i termini per l’invio della comunicazione vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria. Anche chi esercita l’opzione, infatti, potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018.

*Più tempo per inviare i dati delle fatture del secondo semestre 2017*

Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 3 del 19 gennaio 2018)

**Definizione agevolata dei crediti affidati all’esattore: Durc on line**

L’INPS, con proprio documento di prassi (messaggio n. 142/2018), interviene sul contenuto dell’articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il suddetto articolo 1, rubricato “Estensione della definizione agevolata dei carichi”, ha introdotto alcune novità in merito alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito già disciplinata dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Il nuovo quadro normativo venutosi a determinare prevede per i contribuenti la possibilità di:  
a) pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, come stabilite dall’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 193/2016, entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione (art. 1, comma 1);

b) accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 (art. 1, comma 4, lett. a), n.1);  
c) accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lett. a), n. 2);

d) di accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lett. b).

*Proroga dei termini ai sensi dell’articolo 1, comma 1.*

L’articolo 1, comma 1, del decreto in oggetto, per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, ha consentito ai medesimi di potere rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.

Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente è tenuto a rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente.

La predetta possibilità ha ricompreso anche le posizioni dei contribuenti che abbiano pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017.

*Estensione della definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. a) e b)*

L’articolo 1, comma 4, del decreto in trattazione riguarda:

– i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 193/2016;  
– i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;  
– i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.  
In questi casi il contribuente può accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 e utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Agente della Riscossione.

Dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di pagamento della prima/unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni aventi scadenza successiva alla data di presentazione.

*Modalità di accesso alla definizione agevolata per i carichi di cui ai numeri 1. e 3.*

Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 193/2016 e ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, l’iter della nuova definizione prevede:

– entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al n. 3, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile (art. 6, comma 3, del decreto legge n. 193/2016);

– entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;

– il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo secondo le seguenti scadenze:  
luglio 2018;

settembre 2018;

ottobre 2018;

novembre 2018;

febbraio 2019.

In riferimento ai soli carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la nuova definizione, nel caso di carichi interessati da dilazione, può essere esercitata dal contribuente anche se non risultino adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.

*Modalità di accesso alla definizione agevolata per i carichi*

Relativamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:

– entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

– entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

*Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare*

– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;

– nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;

- entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Si evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa.

*Riflessi della normativa sulla verifica della regolarità contributiva – Durc on line*

L’articolo 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento all’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 ha previsto per il contribuente la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34.

In tale ambito è stato, inoltre, stabilito che al mancato perfezionamento della definizione agevolata – in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute -consegue l’annullamento (art. 54, comma 2) di tutti i Documenti rilasciati in virtù del citato comma 1 a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017.

Tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 148/2017, descritto in premessa, si è posta la necessità di valutare se il rinvio letterale all’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, operato dall’articolo 54, comma 1, del decreto legge n. 50/2017, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi disciplinate dal citato articolo 1, comma 4, lett. a) e b).

In merito, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall’Istituto, con nota del 09.01.2018, prot. 0000090, nel considerare le formulazioni sia dell’articolo 1 del decreto legge n. 148/2017 che dell’articolo 54 del decreto legge n. 50/2017, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.

Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.

Infine, le Strutture territoriali provvederanno alla definizione delle richieste di verifica di regolarità sulla base delle indicazioni fornite con la circolare n. 80 del 02/05/2017.  
(INPS, messaggio n. 142 del 12 gennaio 2018)

Gestione posizioni a credito aziende

Il messaggio in questione distingue le due fattispecie tipiche delle posizioni a credito: A) DM10 e Nota di rettifica passivi; B) DM10 VIG passivo.

*A) DM10 e Nota di rettifica passivi*

Sono tre le modalità di recupero del credito:

1) Rimborso: da “Cassetto previdenziale” – “Comunicazione ON-LINE” – “Invio nuova comunicazione” – selezionare modulo “Rimborso Contributi”.

2) Compensazione con altre partite debitorie Inps: da Cassetto previdenziale – Comunicazione ON-LINE – Invio nuova comunicazione – selezionare modulo “Compensazioni”.

3) compensazione F24 (entro 12 mesi).

*B) DM 10 Vig Passivo*

In questo caso le modalità di recupero sono solo due, essendo interdetta quella tramite F24:

– Rimborso: da “Cassetto previdenziale” – “Comunicazione ON-LINE” – “Invio nuova comunicazione” – selezionare modulo “Rimborso Contributi”.

– Compensazione con altre partite debitorie Inps: da “Cassetto previdenziale” – “Comunicazione ON-LINE” – “Invio nuova comunicazione” – selezionare modulo “Compensazioni”.

In presenza di altri debiti è opportuno precisare che la sede Inps può autonomamente compensare gli eventuali crediti dell’azienda. Tale possibilità deve però essere preventivamente comunicata al contribuente, al fine di evitare equivoci proprio sull’utilizzo del credito. Se dalla compensazione, infine, dovesse scaturire un residuo debito, lo stesso sarebbe gravato dalle somme aggiuntive, calcolate dalla data originaria di scadenza del debito contributivo.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 10 gennaio 2018)

Reclamo e mediazione tributaria

Dal 1° gennaio 2018 le nuove soglie.

Il valore della controversia è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, se l’atto contiene solo sanzioni, invece, è pari alla somma delle stesse (il valore massimo della controversia per la quale è possibile ricorrere all’istituto del reclamo-mediazione è stato portato a cinquantamila euro). Come spiega l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017, tra le modifiche ricordate, il valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, la responsabilità per danno erariale dei rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione limitatamente alle ipotesi di dolo, infine, il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali: il reclamo-mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017)

### **VARIE**

Utilizzo delle perdite nel consolidato

Assonime, nella nota del 29 gennaio 2018, si sofferma sulla recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E/2018 sull’utilizzo delle perdite nel consolidato.

Con la citata circolare n. 2/E l'Agenzia delle entrate risponde a due specifici quesiti posti dai contribuenti riguardanti la disciplina di tassazione consolidata ex art. 117 del TUIR. La prima fattispecie sulla quale si è espressa l'Agenzia delle entrate è la seguente.

Nel periodo d'imposta N la società consolidata A trasferisce al consolidato una perdita di periodo di 1000; alla società viene contestato un maggiore reddito imponibile di 400, un reddito imponibile che, cioè, non eccede le perdite di periodo.

È stato chiesto se in questa ipotesi, in alternativa all'utilizzo delle perdite del consolidato (IPEC) la società A possa utilizzare ad abbattimento del maggiore reddito accertato le perdite maturate anteriormente all'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata (c.d. perdite pregresse) mediante modello IPEA. L

'Amministrazione finanziaria ha risposto negativamente.

L'Agenzia delle entrate ricorda che le perdite pregresse ex art. 118, comma 2, del TUIR, non possono concorrere alla formazione della base imponibile di gruppo, bensì possono essere utilizzate esclusivamente dalle società consolidate a riduzione della propria base imponibile. Sicché, "in un'ottica di ripristino della situazione che si sarebbe verificata se il destinatario della rettifica avesse correttamente dichiarato il proprio reddito sin dall'origine", le perdite pregresse possono essere utilizzate mediante modello IPEA se e nella misura in cui il maggior reddito accertato ecceda le perdite di periodo; sino a concorrenza delle perdite di periodo il maggior reddito accertato può essere compensato con le perdite del consolidato mediante modello IPEC.

Nel caso di specie, dunque, la società A non potrà utilizzare le perdite pregresse (IPEA); il maggior reddito accertato (400), infatti, non eccede le perdite di periodo e, dunque, esso potrà essere compensato esclusivamente mediante utilizzo delle perdite del consolidato (IPEC).

Diversamente ragionando, osserva l'Agenzia delle entrate, si giungerebbe ad ammettere, attraverso il modello IPEA, il trasferimento delle perdite pregresse alla fiscal unit.

Di converso, qualora venisse contestato alla società A un maggior reddito di 1500, essa potrebbe compensare detto maggior reddito per 500 con le perdite pregresse (IPEA) e 1000, come abbiamo detto, con le perdite del consolidato (IPEC).

Con un altro quesito è stato chiesto all'Agenzia delle entrate a quale criterio di attribuzione delle perdite maturate durante diversi trienni di tassazione consolidata si debba far riferimento qualora risultino adottati criteri differenti in relazione ai predetti trienni.

Assonime ricorda, infatti, che in caso di interruzione anticipata del consolidato o di revoca dell'opzione per la tassazione consolidata, le perdite del consolidato possono:

- essere attribuite alla società o ente consolidante cod. 1;

- essere attribuite proporzionalmente alle società che hanno prodotto le perdite cod. 2;

- essere riconosciute alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti cod. 3.

In sede di attivazione del consolidato nonché ad ogni suo rinnovo il consolidato (rectius: le società consolidate) devono comunicare quale criterio intendono adottare, con la conseguenza che detto criterio, in presenza di consolidati che si protraggono per più trienni, può mutare. Si ipotizzi, che il consolidato A abbia optato: per il primo triennio cod. 3, per il secondo triennio cod. 2, per il terzo triennio cod. 3.

Il consolidato è revocato alla scadenza del terzo triennio. In questi casi, è stato chiesto se "il criterio di attribuzione delle perdite applicabile sia l'ultimo manifestato in sede di rinnovo di opzione, ossia quello valido nel triennio in cui si verifica l'interruzione o la revoca del consolidato, oppure sia quello relativo al triennio in cui è maturata la perdita".

Secondo l'Agenzia delle entrate, "il criterio da utilizzare ai fini dell'attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell'opzione (o di mancato rinnovo) è l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato medio tempore modificato il criterio di attribuzione.

(Assonime, nota del 29 gennaio 2018)

Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali legati all’anno di invio telematico

Nel caso di conservazione elettronica dei modelli dichiarativi fiscali, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento.

Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 dicembre 2018. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018, rilasciata a seguito di una istanza di interpello nella quale si chiedeva se, per la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali, debba essere considerata come data di riferimento per l'individuazione del termine di scadenza l'anno di presentazione della dichiarazione, ovvero l'anno del periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Peraltro, la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, aveva già chiarito che “ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018)

Uniemens: istituiti nuovi codici contratto

Uniemens: l’INPS istituisce nuovi codici contratto.‎ L’INPS, con il messaggio n. 346 del 24 gennaio 2018, comunica di aver istituito, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2018, nuovi codici (dal 429 al 480) dell’elemento “Codice Contratto” di “Denuncia Individuale” del flusso Uniemens.

Codice “**429”** avente il significato di “CCNL per i dipendenti del settore turismo -FEDERTERZIARIO, CONFIMEA”.

Codice “**430**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle aziende, i soci lavoratori e i dipendenti delle cooperative e loro consorzi che svolgono attività stagionale nel settore turismo – FEDERTERZIARIO, CONFIMEA, CONFITER, IMPRESA ITALIA”.

Codice “**431**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali ed affini – FEDERTERZIARIO”.

Codice “**432**” avente il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei -FEDERTERZIARIO”.

Codice “**433**” avente il significato di “CCNL per gli addetti delle imprese del settore trasporto, spedizioni, logistica e attività affini – FOR.ITALY”.

Codice “**434**” avente il significato di “CCNL per gli addetti delle imprese operanti nel settore manifatturiero, produzione e fabbricazione di beni – FOR.ITALY”.

Codice “**435**” avente il significato di “CCNL per gli addetti delle imprese del settore terziario – FOR.ITALY”.

Codice “**436**” avente il significato di “CCNL lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore dei servizi – FAPI, CESAC”.

Codice “**437**” avente il significato di “CCNL lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore del commercio – FAPI, CESAC”.

Codice “**438**” avente il significato di “CCNL Lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore turismo – FAPI, CESAC”.

Codice “**439**” avente il significato di “CCNL lavoratori dipendenti e soci lavoratori delle associazioni – FAPI, CESAC”.

Codice “**440**” avente il significato di “CCNL lavoratori dipendenti delle imprese edili artigiane ed affini artigiane – FAPI, CESAC”.

Codice “**441**” avente il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggi, piercing e centri benessere – FAPI, CESAC”.

Codice “**442**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti dalle imprese del settore agroalimentare, dell’agricoltura e della pesca – FAPI, CESAC”.

Codice “**443**” avente il significato di “CCNL lavoratori dipendenti delle industrie -FAPI, CESAC”.

Codice “**444**” avente il significato di “CCNL lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche ed affini artigiane – FAPI, CESAC”.

Codice “**445**” avente il significato di “CCNL per dipendenti di studi professionali che amministrano condomini e società di servizi integrati alla proprietà immobiliare – SACI, ANACI”.

Codice “**446**” avente il significato di “CCNL per dipendenti e soci delle cooperative e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo – UNCI, ANCOS”.

Codice “**447**” avente il significato di “CCNL per dipendenti e soci delle cooperative della pesca professionale ed esercenti attività nel settore ittico ed acquacoltura -UNCI”.

Codice “**448**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon – LAIF, ANPIT”.

Codice “**449**” avente il significato di “CCNL per dipendenti delle società ed enti di formazione – AIFES, ANPIT, CIDEC”.

Codice “**450**” avente il significato di “CCNL per dipendenti dei settori del commercio – ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA”.

Codice “**451**” avente il significato di “CCNL per dipendenti e soci lavoratori delle cooperative esercenti attività nei settori terziario e servizi, facility management, lavorazioni meccaniche, lavori edili ausiliari – UNCI, ANPIT”.

Codice “**452**” avente il significato di “CCNL per dipendenti degli studi dei revisori legali e tributaristi e delle società di revisione – INRL, LAPET, ANPIT, CIDEC”.

Codice “**453**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività del settore servizi – ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE, UNICA”.

Codice “**454**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di aziende esercenti attività nel settore turismo, pubblici esercizi e agenzie di viaggio – ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI ITALIA, UAI”.

Codice “**455**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di università telematiche e servizi collegati – UNIPEGASO, ANPIT”.

Codice “**456**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti degli istituti e aziende di vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari – ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, UNICA, UNIQUALITY”.

Codice “**457**” avente il significato di “CCNL dei lavoratori di aziende di formatori sicurezza sui luoghi di lavoro – UNIMPRESA”.

Codice “**458**” avente il significato di “CCNL dei lavoratori addetti alle PMI del settore metalmeccanica ed installazione di impianti – UNIMPRESA”.

Codice “**459**” avente il significato di “CCNL del lavoratori addetti aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli – UNIMPRESA”.

Codice “**460**” avente il significato di “CCNL dei lavoratori delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini – UNIMPRESA”

Codice “**461**” avente il significato di “CCNL dei dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi – UNIMPRESA”.

Codice “**462**” avente il significato di “CCNL dei dipendenti da istituti e imprese di vigilanza e servizi fiduciari – UNIMPRESA”.

Codice “**463**” avente il significato di “CCNL dei dipendenti delle aziende e delle organizzazioni operanti nella sanità privata – UNIMPRESA”.

Codice “**464**” avente il significato di “CCNL per il personale tutto della scuola non statale e degli enti di formazione professionale – UNIMPRESA”.

Codice “**465**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese nel settore autotrasporto, spedizioni merci, logistica e facchinaggio – UNIMPRESA”.

Codice “**466**” avente il significato di “CCNL per il personale tutto, delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo – UNIMPRESA”.

Codice “**467**” avente il significato di “CCNL per il personale dipendente dei centri di elaborazione dati e agenzie di servizi – UNIMPRESA”.

Codice “**468**” avente il significato di “CCNL per il personale dipendente delle imprese di pulizia – UNIMPRESA”.

Codice “**469**” avente il significato di “CCNL dei lavoratori di aziende dei settori pesca, acquacoltura e maricoltura – UNIMPRESA, CIDEC”.

Codice “**470**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle imprese e reti di imprese che operano nei settori turistici alberghieri, b&b, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio – UNIMPRESA”.

Codice “**471**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle aziende e studi di amministrazione condominiale e/o di servizi integrati alla proprietà immobiliari – UNIMPRESA”.

Codice “**472**” avente il significato di “CCNL per il personale degli Enti gestori di corsi di istruzione, formazione e cultura varia, FIDEF, FIINSEI, CONFIMPRESE”

Codice “**473**” avente il significato di “CCNL intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo – CIFA”.

Codice “**474**” avente il significato di “CCNL piccole e medie imprese del settore alimentare – FEDARCOM, UNITERZIARIO, UNIPMI”.

Codice “**475**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti degli studi odontoiatrici e medico dentistici – AIO”.

Codice “**476**” avente il significato di “CCNL per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali – FEDERLAB”.

Codice “**477**” avente il significato di “CCNL per i lavoratori degli organismi di mediazione e degli enti di formazione per mediatori – CONFOMEF”.

Codice “**478**” avente il significato di “CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo – AGCI CULTURALIA, FEDERCULTURA CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP SETTORE CULTURA”.

Codice **“479”** avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA”.

Codice **“480”** avente il significato di “CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi – FIDAP IMPRESE”.

(INPS, messaggio n. 346 del 24 gennaio 2018)

Consolidato ed utilizzo perdite: chiarimenti sull’esercizio dell’opzione e non solo

Chiarimenti del fisco sull’utilizzo delle perdite maturate prima dell’esercizio dell’opzione e sul criterio di attribuzione nell’ipotesi di interruzione o di revoca della tassazione di gruppo.

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere all’amministrazione finanziaria lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, fornisce istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata. Nel documento, inoltre, l’Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

*Come richiedere lo scomputo delle perdite anteriori al consolidato*

L’Agenzia ricorda che, come chiarito con la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all’esercizio dell’opzione può essere richiesto con il modello Ipea, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.

*Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti*

In particolare, la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo dalla consolidata. In un’ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Tuir, che limita espressamente l’utilizzo delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.

L’Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato presentando il modello Ipec anche in alternativa al modello Ipea della consolidata, fino a concorrenza dell’importo accertato con l’atto unico.

*Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato*

La circolare chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell’opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato. L’Agenzia specifica che il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 6 del 26 gennaio 2018)

Calcolo per l’anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera

L’INPS, con la circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.

Considerato che, nell’anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat è stata pari all’1,1%, l’INPS riporta nelle tabelle A e B (allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2018. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 48,20 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2018, pari a € 507,42 mensili) se di importo inferiore.

(INPS, circolare n. 13 del 26 gennaio 2018)

Abrogazione dell’Assegno di disoccupazione ASDI

Con la circolare INPS 22 novembre 2017 n.172, vengono descritte le norme sul riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In particolare, l’introduzione del Reddito di Inclusione ha avuto effetti sull’assegno di disoccupazione ASDI.

Nel messaggio 17 gennaio 2018 n.196, l’Istituto comunica che in base all’articolo 18, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dal 1° gennaio 2018 l’ASDI è riconosciuto soltanto agli aventi diritto che abbiano, entro tale data, maturato i requisiti previsti dal Decreto interministeriale 29 ottobre 2015.

Risulta pertanto adeguata la procedura informatica per la gestione dell’ASDI, al fine di valutare ed istruire le domande, verificando la completa fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

(INPS, nota del 22 gennaio 2018)

F24 artigiani e commercianti: in arrivo nel cassetto previdenziale gli F24 per i contributi gennaio 2018

Lo rende noto l’INPS con il messaggio 319 del 23 gennaio 2018, relativo alla “Gestione Artigiani e Commercianti – Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 2017 – Elaborazione di Gennaio 2018.

Facendo seguito alla circolare n° 22 del 31.01.2017, avente ad oggetto “La contribuzione dovuta per l’anno 2017 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali”, si comunica che è stata ultimata una nuova elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione per l’anno 2017 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

A seguito della predetta attività sono stati predisposti i modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla citata circolare.

Detti modelli F24 saranno disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione “Posizione assicurativa” – “Dati del modello F24”, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

E’ previsto, inoltre, l’invio di e-mail di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito e-mail.

L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

(INPS, messaggio 319 del 23 gennaio 2018)

Sanzionabile lo sdoganamento “post” di merce allo stato estero scortata da documento di transito

Se la merce allo stato estero, scortata da documento di transito “T1” non viene, per errore o negligenza, presentata in tempo alla dogana di destinazione, ma della quale venga invece richiesta, con apposita istanza a posteriori, l’immissione in libera pratica, verrà applicata la prevista sanzione.

L’Agenzia delle dogane ha pubblicato il 22 gennaio 2018 la nota n. 125443 del 5 gennaio 2018 su “Sdoganamento a posteriori di merce allo stato estero scortata da documento di transito T1”.

Un operatore ha posto un quesito circa l’applicazione di sanzioni nel caso in cui merce allo stato estero, scortata da documento di transito “T1”, non venga, per errore o negligenza, tempestivamente presentata alla dogana di destinazione, ma della quale venga invece richiesta, con apposita istanza a posteriori, l’immissione in libera pratica e, in particolare, se alla fattispecie sia applicabile la sanzione di cui all’art. 305, 1°co. o quella di cui all’art. 318 T.U.L.D.

Come noto, l’art. 305, 1°co., T.U.L.D dispone che <<Qualora le merci spedite da una dogana all’altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione>> lo speditore è soggetto alla sanzione amministrativa dal dieci al cento per cento dell’ammontare dei diritti di confine, mentre l’art. 318 T.U.L.D. punisce <<chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall’art. 56 nel termine stabilito>>. L’art. 56 T.U.L.D., a sua volta, rinvia all’abrogato art. 64 Reg. CE 2913/1992, sostituito dall’art. 162 del Reg. UE 952/2013 (CDU).

Secondo le Dogane, al caso prospettato non può applicarsi l’art. 305 T.U.L.D., 1°co.

Ed infatti, detta norma deve ritenersi applicabile (non al mero ritardo nell’appuramento) ma al caso in cui la merce non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione, per un fatto colposo (giacché se fossero ravvisabili gli estremi del comportamento doloso si sarebbe in presenza di contrabbando). Solo così, infatti, può giustificarsi l’irrogazione di una sanzione a carico (non del destinatario della stessa), ma dello speditore “mittente”. In sostanza, poiché né il destinatario né la merce sono agevolmente reperibili, la legge addossa la sanzione all’ultimo soggetto noto, cioè allo speditore “mittente”.

Né sembra giustificare una conclusione diversa la lettera dell’art. 233, par. 3, del CDU, laddove è previsto l’obbligo di presentazione all’Ufficio di destinazione nel termine prescritto anche a carico dei destinatari o degli spedizionieri delle merci in transito.

Ciò, in primo luogo, perché, in materia di sanzioni, vi è competenza esclusiva degli Stati e l’Unione Europea si limita a prevedere criteri orientativi del potere discrezionale del legislatore interno (art. 42 CDU). In secondo luogo, poi, perché la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 233 del CDU giustificherebbe, se applicabile, la solidarietà tra i debitori per i dazi ex art. 84 CDU, ma non potrebbe ritenersi fondante una responsabilità per la sanzione amministrativa che, essendo basata sul criterio di stretta legalità, può irrogarsi esclusivamente al soggetto indicato dalla norma, cioè allo speditore.

In sintesi, dunque, qualora merce allo stato estero, scortata da documento di transito “T1” non venga, per errore o negligenza, tempestivamente presentata alla dogana di destinazione, ma della quale venga invece richiesta, con apposita istanza a posteriori, l’immissione in libera pratica, sarà applicabile la sanzione prevista dall’art. 318 T.U.L.D., e non quella di cui all’art. 305, 1°co., stesso testo normativo.

Infine, viene ricordato che la disciplina del recupero dei dazi resta esclusivamente stabilita dalla relativa normativa unionale e che entrambe le sanzioni di cui si è discusso sono soggette alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13 472/1997, ove ne ricorrano le condizioni.

(Agenzia delle dogane, 22 gennaio 2018 nota n. 125443 del 5 gennaio 201)

Modifiche del codice dell’amministrazione digitale

E’ stato pubblicato il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, con cui vengono integrate e modificate alcune disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (Cad) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell’ambito della delega conferita al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, Legge 124/2015).

Si tratta del provvedimento previsto e correttivo del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, con cui erano state già apportate alcune modifiche al Cad dando attuazione in prima battuta alla legge delega.

Anzitutto il nuovo decreto amplia l’ambito di applicazione soggettivo del Cad. Viene specificato che tra le pubbliche amministrazioni sono comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Le disposizioni del Cad si applicano inoltre in generale ai gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse mentre la versione precedente prevedeva che ai gestori di servizi pubblici si applicasse solo il capo V relativo all’accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali. Viene mantenuta l’applicazione del Cad alle società a controllo pubblico, escluse le società quotate che non siano gestori di servizi pubblici.

Tra le disposizioni di rilievo vi è quella sul domicilio digitale definito come indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale. Le amministrazioni, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione al registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale. Per gli altri soggetti vi è la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale. È istituito un elenco pubblico dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti; la realizzazione e gestione sono affidate ad Agid. Con riferimento all’elenco pubblico della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici viene modificata la dicitura “Indice degli indirizzi” con “Indice dei domicili digitali”. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e i professionisti è l’indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) presso il Ministero per lo sviluppo economico. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi e producono sia riguardo al momento della spedizione che del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta. Viene abrogata la previsione dell’obbligo di inserire il domicilio digitale nell’anagrafe nazionale della popolazione residente in quanto ancora in fase di sviluppo e implementazione.

Con riferimento al documento informatico viene modificata la disciplina relativa alla validità e all’efficacia probatoria prevedendo che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia della scrittura privata quando è apposta una firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o quando il documento è formato previa identificazione informatica del suo autore attraverso un processo che rispetti i requisiti fissati da Agid. In tutti gli altri casi l’idoneità del documento informatico a soddisfare la forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

E’ istituito presso l’Agid l’ufficio del difensore civico per il digitale (prima era individuato nelle singole PA tra i dirigenti) a cui chiunque può presentare segnalazioni relative a presunte violazioni del Cad e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della PA.

Viene infine realizzata presso Agid una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale. Sulla stessa piattaforma viene pubblicato il piano triennale che viene aggiornato di anno in anno.

(Assonime, nota del 19 gennaio 2018)

Congedo obbligatorio del padre lavoratore passa a 4 giorni

Sulla base della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/16), la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (che può essere goduto anche in via non continuativa) sarà aumentata a quattro giorni dall’anno 2018. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

*Legge n. 232/16 art. 1 comma 354.*

L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, comunicato del 17 gennaio 2018)

Notariato: al via il registro digitale degli atti di designazione degli amministratori di sostegno

Al via il Registro pubblico sussidiario per gli atti di designazione degli amministratori di sostegno (A.D.S.) stipulati dai notai.

A partire dal 1° gennaio 2018 tutte le nuove designazioni fatte con atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata saranno inserite in un registro dedicato che consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l’esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati. Per gli atti stipulati dal 1° gennaio l’inserimento dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre l’inserimento degli atti stipulati anteriormente al 2018 avverrà entro il 30 giugno 2018.

Fino ad ora non è stato possibile accedere agli atti di designazione degli amministratori di sostegno se non attraverso la produzione diretta al giudice di una copia dell’atto. E’ evidente, però, come questo abbia reso di fatto inutilizzabile la designazione fatta dall’interessato tutte le volte in cui la copia veniva smarrita o in cui il giudice non veniva informato. Attraverso questo registro, invece, ogni notaio, ed in prospettiva ogni giudice, potrà facilmente e velocemente verificarne l’esistenza, assicurando così maggiore tutela alla volontà della persona.

Si tratta della prima fase di un progetto più ampio del Notariato finalizzato alla creazione di registri pubblici sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti notarili, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico. La piattaforma è stata realizzata dalla Notartel, la società di informatica del Notariato.

Il contenuto del registro verrà ordinato in modo da consentirne una ricerca efficiente su base personale e potrà essere condiviso da tutti i notai e altri soggetti qualificati, come le singole Aziende Sanitarie Locali, al fine di rendere immediata la conoscibilità della volontà espressa dal designatario. Il Consiglio Nazionale provvederà a stabilire, tramite apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia e della Salute, le modalità con le quali il registro potrà essere messo a disposizione dei singoli Giudici competenti e delle strutture sanitarie, al fine di consentire loro un accesso diretto alle informazioni.

(Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato del 16 gennaio 2018)

Attività di autoriparazione: maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali

Il [Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037610-circolare-3703-c-del-9-gennaio-2018-prot-13757-autoriparazione) si sofferma sulle modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L.224/2012).

Con l’art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, che qui di seguito si riportano integralmente:

“…. alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni »;

2) all’articolo 3:

2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

2.2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attivita’ di cui al medesimo articolo 1, comma 3».

Con tale normativa il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore in parola.

Tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all’art.1, comma 3 della L.122/1992 – alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato, di 10 anni.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018)

**Polo unico per le visite fiscali**

Consultazione esiti visite disposte su iniziativa dell’Inps.

Nell’ambito delle competenze assegnate all’Inps ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017 (Polo unico per le visite fiscali) è previsto che l’Istituto effettui anche d’ufficio, oltre che su richiesta datoriale, i controlli medico legali nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assoggettate alla citata normativa.

A decorrere dall’entrata in vigore del Polo unico per le visite fiscali, sono state quindi effettuate visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale su iniziativa dell’Istituto nei casi ritenuti utili per la verifica dello stato di effettiva incapacità temporanea al lavoro.

In relazione a ciò, sono state apportate modifiche agli applicativi in uso per consentire ai datori di lavoro pubblici la visualizzazione, tramite il sito web dell’Inps, delle visite d’ufficio effettuate nei confronti dei propri dipendenti e dei loro esiti.

Con il presente messaggio viene comunicato il rilascio della nuova funzionalità e vengono fornite le necessarie istruzioni operative. Si precisa che il nuovo applicativo consentirà alle Pubbliche Amministrazioni interessate di prendere visione di tutti gli accertamenti eseguiti dall’Inps di propria iniziativa a partire dal 1° settembre 2017, data di entrata in vigore del Polo Unico di cui al D.Lgs. 75/2017.

Al momento e in attesa di ulteriori implementazioni procedurali, rimane confermato quanto precisato nel messaggio n. 4282/2017, cui si rinvia, in merito agli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore in caso di visita medica ambulatoriale disposta per assenza a visita domiciliare.  
Il datore di lavoro pubblico, al quale compete l’onere della valutazione circa la giustificabilità dell’assenza del lavoratore, può acquisire, per il tramite del lavoratore, il parere tecnico fornito dagli Uffici medico legali dell’Inps, sulla base della documentazione esaminata.

*Istruzioni operative*

Il servizio online di consultazione degli esiti delle visite mediche di controllo (VMC) disposte d’ufficio per la Pubblica Amministrazione è rivolto, come sopra specificato, ai datori di lavoro pubblici (o consulenti delegati) appartenenti alle categorie identificate dal D.Lgs. n. 75/2017.  
L’accesso è consentito ai soli soggetti in possesso di un PIN rilasciato dall’Istituto o di una Carta Nazionale dei Servizi o di una identità SPID almeno di livello 2 e dotati di specifica abilitazione.  
L’applicazione è raggiungibile all’indirizzo www.inps.it, ricercando il servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”. L’utente, previa autenticazione, potrà quindi accedere alla funzionalità “Esiti Visite d’Ufficio per la PA” esposta sull’home page del Portale delle VMC.  
La successiva pagina mostra la Pubblica Amministrazione per cui l’utente risulta dipendente o l’insieme delle Pubbliche Amministrazioni per cui si hanno delle deleghe attive. Selezionando la Pubblica Amministrazione per cui si intende lavorare, con la relativa struttura, e cliccando su “Procedi” si possono consultare gli esiti delle VMC richieste d’ufficio.

Viene quindi mostrata la lista delle visite d’ufficio effettuate, a partire dalle più recenti, con esito ancora da visualizzare. È possibile cambiare i criteri di ricerca usando dei filtri che permettono di ottenere differenti modalità di consultazione. Ogni visita può essere consultata nel dettaglio per visionarne l’esito, verificare le eventuali visite collegate, ad esempio le visite ambulatoriali, e per stampare un riepilogo.

Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente, scaricabile tramite l’icona del “Manuale Operativo” disponibile nell’intestazione di ogni pagina del servizio.

(INPS, messaggio n. 137 del 12 gennaio 2018)

Assegno nucleo familiare

Al fine di evitare pratiche speculative l’Istituto ha limitato la possibilità di effettuare il conguaglio in Uniemens delle somme rimborsate, fino al tetto di €. 3000,00 mensili. Nel caso di pagamenti di assegni d’importo superiore, per il rimborso dell’eccedenza si dovrà effettuare una pratica di regolarizzazione tramite la procedura DM10- VIG. Dapprima, occorrerà prelevare il ticket (msg. 4973/16) da agganciare all’Uniemens di variazione e nel quale andrà indicato con il codice L036, l’intero importo degli assegni familiari rimborsati. La differenza a credito dell’azienda che verrà generata dal confronto dei due flussi (Uniemens originale e DM-VIG), potrà essere recuperata secondo le istruzioni che fanno parte dell’altro messaggio in commento con la presente.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 10 gennaio 2018)

Corresponsione delle retribuzioni o dei compensi: stop al contante

[L’art. 1, commi 910-914 della Legge n. 205/17 (Legge di bilancio 2018)](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2018/01/legge-di-bilancio-2018-legge-27-12-2017-n.205-testo-integrale.html) viene ad impattare sulle modalità di corresponsione delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

In particolare a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, comunicato del 9 gennaio 2018)

Chiarimenti sugli enti no profit: circolare del Ministero Lavoro

La circolare del Ministero del Lavoro resa nota il 30 dicembre 2017 si sofferma sull’applicazione delle nuove disposizioni del codice alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte negli attuali registri speciali tenuti dalle Regioni, lasciando le istruzioni relative alle Onlus a successivi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate.

*Bilancio d’esercizio*

Tutti gli enti del terzo settore saranno tenuti alla redazione del bilancio di esercizio con facoltà, in caso di entrate inferiori a 220mila euro, di redigere un rendiconto finanziario per cassa. Sul punto la circolare del Lavoro rimarca che, sebbene manchi ancora la modulistica indicata nel Codice del terzo settore, gli enti non saranno esonerati da questo adempimento.

*Il doppio regime*

Per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo settore l’iscrizione negli attuali registri seguirà le vecchie regole precedenti, salvo successiva verifica sul rispetto delle nuove disposizioni che scatterà trascorsi 18 mesi a partire dal 3 agosto 2017 (quindi a inizio febbraio 2019). Gli enti costituiti dopo tale data saranno tenuti , invece, a rispettare le nuove regole del Codice.

*La costituzione*

La circolare ritiene immediatamente applicabili, per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale costituite dopo l’entrata in vigore del Codice, le regole sui requisiti «sostanziali» degli enti. Ad esempio, quelle relative al numero minimo di soggetti (persone fisiche o organizzazioni) e alla forma giuridica necessari alla loro costituzione.

*I compensi*

L’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet di emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti dagli enti del Terzo settore a organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati scatterà – secondo la circolare del ministero del Lavoro – dal 1° gennaio 2019 a prescindere dall’operatività del Registro unico nazionale.

(Ministero del Lavoro, circolare 30 dicembre 2017 )

Commercialisti: ok all’iscrizione negli elenchi di più Tribunali

Possibile l’iscrizione agli elenchi dei delegati alle vendite di più Tribunali: il CNDCEC ritiene però opportuno che i professionisti ne indichino un numero limitato per poter usare la diligenza e la perizia richieste.

Le norme a cui attualmente occorre fare riferimento per la formazione degli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita non impediscono che il professionista, nella propria domanda di iscrizione, esprima la propria disponibilità a eseguire le operazioni di vendita in un Tribunale diverso da quello del circondario dell’Ordine di appartenenza, ovvero esprima preferenza per l’iscrizione negli elenchi di più Tribunali. Il CNDCEC, con il P.O. n. 304/2017 pubblicato il 27 dicembre 2017, fornisce tale chiarimento, sottolineando però che, in considerazione dell’importanza, del rilievo pubblico dell’incarico e della necessità di operare con diligenza, ritiene opportuno che i professionisti indichino un numero di Tribunali limitato.

(CNDCEC, P.O. n. 304/2017 del 27 dicembre 2017)

Costi chilometrici di auto e moto

In Gazzetta le tariffe per il 2018, L’Agenzia delle entrate, con il comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017, “assegna” un fringe benefit per ogni veicolo, valido per tutto il 2018. I valori espressi nelle tabelle vanno utilizzati per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati. Infatti, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Per ciascun veicolo è possibile rintracciare nell’ultima colonna dei prospetti, il valore del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione.

(Agenzia delle entrate, comunicato supplemento ordinario n. 63 in Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017)

Online le bozze di Cu, 730 e Iva per il periodo d’imposta 2017

Disponibili, per essere testate, le versioni iniziali della Certificazione unica e di due dei modelli dichiarativi più popolari. Sostanziali le modifiche rispetto agli anni precedenti. Dal 22 dicembre 2917 sono consultabili, nella sezione “modelli” del sito dell’Agenzia delle entrate le bozze di Cu, 730 e Iva con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le modifiche normative che riguardano l’anno d’imposta 2017. In particolare, i primi due aprono alla cedolare secca prevista per le locazioni brevi e ai premi di risultato e welfare aziendale, mentre l’ultimo fa spazio alle recenti novità in materia di Iva di gruppo e split payment.

(Agenzia delle entrate, comunicato del 22 dicembre 2017)

Sottoscrizione degli atti societari: dalla firma digitale all’atto pubblico informatico

Dal 1° gennaio 2018, gli atti riguardanti la costituzione dell’impresa familiare, le operazioni straordinarie societarie (quali in particolare le operazioni di trasformazione, fusione e scissione) e la cessione d’azienda possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto dei requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese.

La nota di Assonime del 18 dicembre 2017 comunicava la novità normativa volta ad estendere la facoltà di utilizzo della firma digitale (originariamente prevista per il trasferimento di quote di srl) anche alla sottoscrizione di determinati atti concernenti le imprese (art. 11-bis della l. 4 dicembre 2017, n. 172 il quale aveva modificato l’articolo 36 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112).

La legge di bilancio del 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, ha modificato nuovamente l’art. 36 del predetto d.l. 112/2008 sostituendo le parole “sottoscritti con firma digitale” con “stipulati con atto pubblico informatico” e aggiungendo che devono essere fatti salvi i requisiti formali previsti per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 1, comma 25).

Per conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2018, gli atti riguardanti la costituzione dell’impresa familiare, le operazioni straordinarie societarie (quali in particolare le operazioni di trasformazione, fusione e scissione) e la cessione d’azienda possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto dei requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese.

(Assonime, nota del 8 gennaio 2018)

Nuovo regolamento formazione continua dei Commercialisti: al via i corsi delle SAF

Pubblicato il Regolamento (composto da 22 articoli), per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con efficacia dal 1° gennaio 2018.

E’ stato approvato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti nella seduta del 18 dicembre 2017 ed inserito il 2 gennaio 2018 nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia ed inizia a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L’attività di aggiornamento consiste nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi approvati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti.

L’attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze.

La frequenza dei corsi delle SAF costituisce attività di formazione. I corsi di alta formazione realizzati dalle SAF hanno durata almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore.

*Contenuto dell’obbligo formativo (Art. 5)*

L’iscritto nell’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative sopra indicate. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

In ciascun anno l’iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative suddette (in particolare, quelle di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 1 del neo regolamento).

Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l’obbligo formativo decorre dal secondo e terzo

anno del triennio in corso, l’iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell’anno.

E’ possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali.

I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni consecutivi.

Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo. Nel caso in cui il corso/modulo realizzato dalla SAF si sviluppi su due trienni formativi, nel primo triennio saranno attribuiti solo i crediti formativi relativi al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte nello stesso triennio.

Questo vale solo nel caso in cui la partecipazione al corso/modulo non sia inferiore all’80% delle ore.

Gli iscritti conservano, fino alla scadenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all’Ordine di appartenenza su richiesta.

(Consiglio Nazionale dei Commercialisti, seduta del 18 dicembre 2017)

Novità in materia di plusvalenze immobiliari – Liberalità indirette e collegamento negoziale

Sono stati pubblicati il 4 gennaio 2018, i nuovi studi del Notariato – Novità in materia di plusvalenze immobiliari – Liberalità indirette e collegamento negoziale.

Gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO e hanno approfondito tematiche relative al diritto tributario.

*Novità in materia di plusvalenze immobiliari: aspetti notarili – Studio n. 32-2017/T*

Lo studio si prefigge di raggruppare in un unico documento le diverse novità in materia di plusvalenze immobiliari con lo scopo di offrirne uno strumento orientativo e di unitaria consultazione. Nello specifico verranno trattate specifiche tematiche in materia di Fondo Patrimoniale, Usufrutto, Uso e Abitazione, Diretto Dominio e Superficie. L’occasione consentirà di approfondire il tema della alienazione dei terreni in zona F e dei terreni di natura agricola nonché della costituzione/cessione del diritto di superficie. Il lavoro si conclude con le novità in materia di rideterminazione del costo fiscale dei terreni e dei rapporti tra corrispettivo e valore di mercato.

*Liberalità indirette e collegamento negoziale – Studio n. 29-2017/T*

Lo studio esamina in chiave critica la recente giurisprudenza della Cassazione in tema di liberalità indirette collegate a trasferimenti di immobili o di azienda, contestando l’assunto di detta giurisprudenza secondo il quale, affinché il collegamento possa essere rilevante al fine di escludere la tassazione, sarebbe necessaria una espressa richiesta di applicazione di detta normativa (art. 1 comma 4 bis D.lgs. 346/1990) nell’atto notarile. Invero, stante il silenzio della norma al riguardo, si deve al contrario ritenere che la prova del collegamento possa essere data anche aliunde, adducendosi, anche successivamente al rogito notarile (in specie in sede di opposizione ad un accertamento sintetico ai fini delle imposte dirette), un qualsivoglia elemento che possa dimostrare la funzionalità della liberalità all’acquisto dell’immobile o dell’azienda.

(Consiglio nazionale del Notariato, nota del 4 gennaio 2018)

Istituiti i codici tributo per l’adeguamento tecnologico alla trasmissione dei dati

Pronti i codici tributo per l’adeguamento tecnologico alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entratr.

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

L’adeguamento tecnologico finalizzato all’adempimento degli obblighi relativi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, Dl 78/2010) e delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl 78/2010) ha comportato il riconoscimento di un credito d’imposta una tantum di 100 euro (articolo 21-ter, comma 1 Dl 78/2010).

Tale credito d’imposta spetta anche a coloro abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015).

In entrambi i casi, il credito spetta ai soggetti in attività nel 2017 purché nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50mila euro.

Agli stessi contribuenti è, inoltre riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, anch’esso una tantum, di 50 euro qualora, avendone i requisiti, abbiano esercitato, entro il 31 dicembre 2017, anche l’opzione per la trasmissione telematica al Fisco dei dati dei corrispettivi.

Entrambi i crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per consentire l’impiego dei crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018, ha istituito i seguenti codici tributo:

“6881” – Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro

“6882” – Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto del versamento, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare che l’utilizzo dei crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti.

Se il credito utilizzato dallo stesso soggetto risulta superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che ha determinato il superamento del limite viene scartato.

Infine, le solite indicazioni di compilazione:

i codici tributo vanno riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, se il contribuente deve riversare il credito, nella colonna “importi a debito versati”

per il campo “anno di riferimento” va utilizzato il formato “AAAA”, indicando l’anno in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico.

(Agenzia Entrate, risoluzione n. 2/E del 05 gennaio 2018)

Ammortizzatori sociali: novità introdotte dalla Legge di bilancio

[La Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017)](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2018/01/legge-di-bilancio-2018-legge-27-12-2017-n.205-testo-integrale.html) ha adottato importanti misure in materia di ammortizzatori sociali, che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato nellacircolare n. 1/2018 pubblicata il 4 gennaio 2018.

Tra i vari interventi si registrano quelli rivolti al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi complessi, attraverso la proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale al fine del completamento dei relativi programmi. Oltre ad interventi con strumenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, un particolare rilievo è dato alla ricollocazione dei lavoratori a rischio di esubero nell’ambito di programmi di cassa integrazione straordinaria. In tale circostanza sono previste particolari agevolazioni fiscali per i dipendenti che reperiscano una nuova occupazione oltre che benefici contributivi per i datori che li assumono.

Viene incrementato da quattro a dieci volte il tetto aziendale del Fondo di Integrazione Salariale e da quattro a sette volte il periodo minimo per l’accesso all’esodo incentivato previsto dalla Legge Fornero.

Inoltre, diventa più costoso licenziare: per le aziende soggette alla CIGS viene elevato dal 41% all’82% il ticket di licenziamento, per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro nell’ambito di un licenziamento collettivo.

(Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota del 4 gennaio 2018)

Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali

Arrivati i chiarimenti e le precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.

[L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2018,](https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2003-01-2018.htm) ha, infatti, fornito le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2017, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Come di consueto, l’INPS si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

– elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (DM 7.10.1993);

– massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;

– contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992;

– conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;

– “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);

– auto aziendali ad uso promiscuo;

– prestiti ai dipendenti;

– conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

– rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

– gestione delle operazioni societarie.

(INPS, circolare n. 1 del 3 gennaio 2018)

## 

## GIURISPRUDENZA

### 

### **IVA**

Iva: la Corte Ue sulla direttiva servizi

La Corte Ue si pronuncia sui confini della direttiva “servizi”, l’esame della normativa locale dei Paesi Bassi offre agli eurogiudici lo spunto per soffermarsi sui limiti e l’ambito di applicazione delle regole comunitarie in alcuni casi specifici.

In particolare, la Corte di giustizia Ue, con la sentenza 30 gennaio 2018, cause riunite C-360/2015 e C-31/2016, perviene alle seguenti conclusioni:

– L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una rete pubblica di comunicazione elettronica.

– L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un “servizio” ai fini dell’applicazione di tale direttiva.

– Le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

– L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che norme contenute in un piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino di tale comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(Corte di giustizia Ue, sentenza 30 gennaio 2018, cause riunite C-360/2015 e C-31/2016)

### **IMPOSTE DIRETTE**

### **ALTRE IMPOSTE INDIRETTE, IRAP e TRIBUTI LOCALI**

Consulente finanziario con tirocinante soggetto all’IRAP

Consulente finanziario soggetto all’IRAP a seguito dell’incremento della prestazione intellettuale fornita alla clientela dal tirocinante.

E’, quindi, soggetto all’IRAP il consulente finanziario che ha l’apporto di un praticante, quando costituisce un concreto incremento della prestazione intellettuale e accresce il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio, considerando anche che a tale collaboratore gli viene corrisposto un emolumento.

*Ecco di seguito uno stralcio della neo sentenza*:

Con sentenza della CTR della Puglia veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione della CTP di Lecce che aveva accolto il ricorso del contribuente, avverso la richiesta di rimborso Irap per gli anni dal 1999 al 2001, posto che egli era privo, nello svolgimento della sua attività di consulente finanziario, di qualsivoglia autonoma organizzazione.  
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, articolando tre motivi. Nel primo motivo lamenta la violazione di legge laddove la Commissione aveva operato un’inammissibile scissione fra il contributo personale del contribuente alla formazione del reddito e l’apporto della struttura di cui si era avvalso. Apporto che, per esser rilevante ai fini della imposizione Irap, è sufficiente che abbia consentito un concreto incremento della prestazione intellettuale fornita alla clientela dal contribuente. Con il secondo motivo censura il difetto di motivazione posto che non si era spiegato come il contributo offerto dal figlio, pur assunto come praticante, non avesse determinato alcun incremento della prestazione del contribuente. Nel terzo motivo deduce la mancata pronuncia sulla decadenza del rimborso, eccepita nel gravame di merito. L’istanza era stata presentata oltre 48 mesi dopo alcuni dei versamenti effettuati.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e va pertanto accolto con rinvio alla CTR della Puglia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente grado di giudizio.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

In applicazione di tale principio di diritto, la Commissione regionale non poteva, così, limitarsi ad affermare che l’apporto di un praticante non avesse di per sé potuto costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale, ma avrebbe dovuto vagliare se il professionista che se ne era avvalso avesse, con tale apporto, certamente di natura intellettuale e proprio della professione da questi esercitata, accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio, considerando anche che si era determinato a corrispondere a tale collaboratore un emolumento.

(Corte di cassazione, sentenza n. 1723 del 24 gennaio 2018)

Ai beni immobiliari attribuiti al trust si applica l’imposta di registro in misura fissa

Ai beni attribuiti al trust, rimasti distinti e separati da quelli del trustee e del disponente si applica il regime di tassazione residuale.

Difatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018, ritiene che il regime di tassazione di tale atto non possa essere quello dell’imposta proporzionale di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), e 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ma quello della categoria residuale, disciplinata dall’art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità, nella specie, dell’imposta nella misura fissa ivi indicata.

Alla luce del principio, quindi, è errata l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate per cui il trasferimento dei beni in trust, pur non avendo natura onerosa, deve ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile, sin da subito, ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Quanto detto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (art. 1 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).

(Corte di cassazione, sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018)

### **ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / CONTENZIOSO**

Se la società vende beni rottamabili è immune dagli studi di settore

Studi di settore inapplicabili se la società vende beni da rottamare, ovvero se la società vende beni obsoleti, niente studi di settore.

Difatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2006 del 26 gennaio 2018, ha stabilito che è illegittimo l’accertamento basato sugli studi di settore quando la società ha venduto beni obsoleti e da rottamare a un prezzo, dunque, molto basso.

La Suprema Corte ha, così, accolto il ricorso presentato dal contribuente.

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'agenzia delle entrate aveva accertato un maggior volume di ricavi per l'anno 2000 di ex lire 98.402.000 rettificando il reddito d'impresa. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il successivo ricorso parzialmente dichiarando l'insussistenza dei maggiori ricavi accertati.

Proposto appello da parte dell'Agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che sussisteva la presunzione di cessione prevista dall'articolo 1 del d.p.r. 441/1997 con riguardo ai beni che non erano stati rinvenuti nel magazzino.

La società ha, quindi, presentato ricorso in cassazione, rilevando che, nel caso di specie, non si era trattato di distruzione ma di normale vendita di beni obsoleti effettuata al valore congruo di mercato e la vendita medesima era avvenuta con regolare fattura mentre, qualora la contribuente avesse voluto distruggere i beni, non avrebbe fatto ricorso alla cessione a titolo oneroso ma avrebbe effettuato le comunicazioni previste dal d.p.r. 441/97. Ne conseguiva che era illogica la qualificazione dell'operazione come distruzione quando, nel contempo, l'ufficio non aveva provveduto a stornare i proventi incassati dai contribuenti dalla vendita.

La CTR era, dunque, incorsa in confusione perché non aveva scorto la differenza tra distruzione, rottamazione e cessione dei beni laddove i contribuenti avevano provato la cessione con documenti mai contestati dall'Ufficio. E, difatti, la Corte Suprema ha osservato che in tal modo la CTR ha confuso il concetto di vendita di prodotti obsoleti a prezzo basso - operazione del tutto lecita potendo, semmai, essere contestata la veridicità delle scritture contabili - con quello di distruzione degli stessi. Inoltre la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali si doveva ritenere che i beni fossero stati ceduti al prezzo normale di mercato (operando la presunzione di cui all'art. 1 d.p.r. 441/97 in www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente difetto di idonea documentazione che provasse la distruzione ) e non, invece, che si trattava di cessione a terzi di beni obsoleti, per il che sarebbe stato giustificato il basso prezzo di cessione. Il ricorso della società è stato, dunque, accolto e l'impugnata decisione (cassata) è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

(Corte di cassazione, sentenza n. 2006 del 26 gennaio 2018)

Per i controlli automatici non occorre la comunicazione di irregolarità

La Comm. Trib. Reg. per la Campania ribadisce la posizione della Cassazione sull’omessa notifica della comunicazione di irregolarità successiva a controllo automatizzato.

In caso di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta.

In base a tale principio pronunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29408 del 07/12/2017 i giudici regionali campani hanno ritenuto infondato l’appello del contribuente che aveva impugnato la sentenza di rigetto del proprio ricorso avverso l’intimazione di pagamento ricevuta. Infatti il caso di specie tratta di una ipotesi di omesso o tardivo versamento che implica un controllo di tipo documentale sulla dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure spettando, in tale caso, la riduzione delle sanzioni amministrative.

(Comm. Trib. Reg. per la Campania, sentenza n. 10976/2 del 27/12/2017)

Accertamenti: termini per le notifiche del Comune

E’ annullabile l’avviso di accertamento di un Comune per la notifica avvenuta oltre il termine prescritto dei cinque anni.

E’ quanto stabilito dalla CTP di Lecce con la sentenza n. 1972/2016 che ha accolto totalmente il ricorso del contribuente, considerata la sentenza n. 24822 del 09/12/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Peraltro, l’art. 1, comma 161 della Legge n. 296 del 27/12/2006 dispone che il Comune deve notificare l’avviso di accertamento dei tributi omessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, vale la data di spedizione per il mittente, mentre dalla data di ricezione iniziano a decorrere i termini per impugnare da parte del ricevente.

Se ad. esempio un avviso è stato notificato il giorno 8 gennaio, senza timbro sulla busta (tracciando online la raccomandata non riporta la data di presa in carico in cui il mittente ha affidato al servizio postale la busta) ma solo la data di inizio lavorazione giorno 5 gennaio, allora potrebbe convenire fare sollevando la relativa eccezione.

**(**CTP di Lecce con la sentenza n. 1972/2016**)**

Legittima la revisione del classamento per gli immobili ubicati in “microzone”

E’ costituzionalmente legittima la norma (art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) che prevede il riclassamento di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138) e il corrispondente valore medio catastale, ai fini dell’applicazione dell’imposta immobiliare, si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. La Consulta ha, così, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma, sollevata dalla CTR del Lazio con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Nello specifico la Corte ha ritenuto che la censura relativa all’art. 3 della Costituzione non sia riferibile alla previsione della norma ma sia ricollegabile a circostanze contingenti, quale la maggiore o minore sollecitudine del Comune di riferimento nel formulare la richiesta all’Agenzia del Territorio. Per quanto riguarda, invece, i profili di incostituzionalità della norma in relazione all’art. 53 i giudici hanno spiegato come l’adeguamento della rendita catastale derivante dall’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona sia del tutto ragionevole in quanto volto ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo. Infine la Consulta ha bocciato la censura riferita all’art. 97 in quanto risulta incomprensibile come il rischio che l’Amministrazione sia esposta ad azioni giudiziarie possa rilevare nel senso dell’incostituzionalità di una disciplina.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 249 del 01/12/2017)

Illegittimità dell’atto impositivo anticipato

Il termine di 60 giorni è perentorio Illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”: il termine di 60 giorni è perentorio. L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del pvc (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ‘ante tempus’. Tale termine è, secondo l’orientamento della Suprema Corte a cui si ispira la pronuncia della CTR emiliana, posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. ss. uu. n. 18184/2013). I giudici d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTP, affermano che il termine di 60 giorni non può in nessun modo essere considerato ordinatorio, essendo, invece, il suo rispetto posto come condizione di legittimità dell’accertamento. Per quanto riguarda, infine, la verifica della sussistenza dei motivi dedotti dall’Ufficio per giustificare il mancato rispetto del termine, questa spetta al giudice che, nel caso di specie, ha ritenuto che nessuna delle giustificazioni addotte sia idonea a integrare i requisiti di urgenza previsti dalla norma come deroga all’iter che deve esser seguito dall’Ufficio. (Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 3003/11 del 02/11/2017)

### **VARIE**

Decorre dalla data di stipula dell’atto il termine per la revoca delle agevolazioni “prima casa”

Il termine triennale per l’emissione dell’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni “prima casa”, conseguente al mancato trasferimento entro 18 mesi dall’acquisto della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, scatta dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. La Suprema Corte, rifacendosi ad alcune proprie precedenti pronunce (ord. nn. 2527/2014, 9776/2009 e sent. SS. UU. n. 1196/2000) ha, dunque, cassato la sentenza della CTR lombarda. Quest’ultima, infatti, aveva ritenuto, in linea con quanto invocato dal contribuente, che il termine triennale entro cui l’amministrazione, a norma dell’art. 76, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, può emettere il proprio avviso di liquidazione decorresse dalla data della registrazione dell’atto.

(Corte di cassazione, ordinanza n. 28860/6 del 01/12/2017)

**Organizzazione di convegni medici: le spese rientrano tra quelle di rappresentanza**

Le spese sostenute per l’organizzazione di convegni medici rientrano tra le spese di rappresentanza e non tra quelle di pubblicità. La Corte di Cassazione ha deciso per il rinvio alla competente CTR del caso in esame poiché quest’ultima, mentre, da un lato, aveva correttamente ricondotto le spese di ospitalità a quelle di rappresentanza, dall’altro, aveva indistintamente qualificato le spese “per l’organizzazione dei convegni e spese di trasferimento” come di pubblicità sul solo presupposto che l’organizzazione dei convegni rispondesse alla finalità di portare a conoscenza l’offerta del prodotto. La Suprema Corte richiama il proprio orientamento contenuto nella sentenza n. 3087 del 2016, secondo la quale costituiscono spese di rappresentanza quelle volte ad accrescere l’immagine o il prestigio dell’azienda, mentre sono spese di pubblicità quelle sostenute per iniziative rivolte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque all’attività svolta. Sul punto i supremi giudici rilevano anche una sensibile oscillazione della giurisprudenza sul caso di specie poiché le spese sostenute per l’organizzazione di congressi e convegni di breve durata, mentre in passato erano incluse tra quelle pubblicitarie (Cass. nn. 25053/2006 e 15268/2000), più recentemente sono state ricondotte alle spese di rappresentanza (Cass. nn. 2276/2011 e 21270/2008).

(Corte di cassazione, ordinanza n. 28695/5 del 30/11/2017)

Quando non è valida la notifica della cartella via PEC

La notifica a mezzo pec non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”. Quest’ultima è, infatti, l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e, pertanto, la paternità dell’atto stesso.

La CTR campana, citando il recente orientamento giurisprudenziale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20672 del 31 agosto 2017, ha così accolto l’appello proposto da una società a cui era stata notificata a mezzo pec una cartella di pagamento da parte di Equitalia per IRPEF 2012. I giudici napoletani affermano, infatti, che, come avvenuto nel caso di specie, la notifica in formato “.doc” o “.pdf” non rappresenta la produzione dell’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore poiché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale.

(Comm. Trib. Reg. per la Campania, sentenza n. 9515/11 del 09/11/2017)

Se manca la PEC, notifica della cartella presso la CCIAA

Notifica della cartella in camera di commercio per le imprese e i professionisti privi di PEC funzionante. Le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi sono obbligati ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” vengono inviate le notifiche delle cartelle da parte dell’agente della riscossione. Tali indirizzi sono inseriti nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e l’Ufficio finanziario può liberamente consultarli ed estrarli per eseguire le notifiche. Nei casi in cui l’indirizzo PEC non risulti valido e attivo, o quando la casella sia satura, l’ente riscossore deve eseguire la notificazione mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, pubblicandone avviso sul sito informatico della stessa e dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. In base a tali argomentazioni la CTP di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un contribuente esercente attività di promotore finanziario che aveva eccepito la nullità della notifica della cartella via PEC. Nel caso di specie l’agente della riscossione, non avendo rinvenuto nell’INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido e attivo, aveva provveduto a notificare telematicamente l’atto presso gli uffici della camera di commercio di Milano. L’agente aveva infine richiesto alla CCIAA la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della stessa ed aveva spedito l’avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 con raccomandata consegnata nelle mani della consorte del ricorrente.

(Comm. Trib. Prov. di Milano, sentenza n. 6464/15 del 21/11/2017)

Notifiche degli atti giudiziari ancora con Poste Italiane

In relazione alle notifiche postali degli atti giudiziari per tramite degli addetti alle poste private e relativa operatività, si distingue l’ordinanza della Corte di cassazione n. 234 del 8 gennaio 2018, con la quale fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi, già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), vale ancora l'orientamento di legittimità secondo cui la notificazione degli atti giudiziari eseguita tramite agenzia privata comporta l’inesistenza giuridica della relativa notifica. Come è noto, la liberalizzazione delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada è stata disposta dall'articolo 1, commi 57 e 58, della Legge n. 124/2017 (Legge annuale sulla concorrenza), norma che ha disposto, a partire dal 10 settembre 2017, la fine del monopolio di Poste italiane per la notifica di tali atti. Al fine di dare completa attuazione a questo processo, la Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto alcune novità che modificano la disciplina in tema di notificazioni.

*Anche gli addetti delle poste private sono pubblici ufficiali*

Viene così prescritto che il servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa possa essere erogato da operatori postali privati che siano in possesso della licenza rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico, e che rispettino gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le nuove previsioni conferiscono alle persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta, compresi quindi gli addetti delle poste private, la qualifica di “pubblici ufficiali a tutti gli effetti".

*Indicazioni da inserire nell’avviso*

Sono state modificate le indicazioni da inserire sull'avviso di ricevimento e sul piego per le notificazioni effettuate in corso di procedimento. Difatti, viene prescritto che debbano essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi (compreso l'indirizzo Pec ove il mittente sia obbligato per del 12/1/2018 - a cura di Vincenzo D’Andò 6 legge a dotarsene), la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notifica all'ufficiale giudiziario.

*Consegna del plico*

L'operatore postale è tenuto a consegnare il plico nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito; nel caso, tuttavia, in cui la consegna non può essere eseguita personalmente, il piego viene consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, sempre che il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. Se non ci sono queste persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. In tutti questi casi, l’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna devono essere sottoscritti dalla persona a cui il piego è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i citati documenti, dalla specificazione della qualità rivestita, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

*Rifiuto del piego o di firma*

In caso di rifiuto del piego o di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, l'operatore postale ne deve fare menzione sull'avviso di ricevimento a cui viene apposta la data e la propria firma, avviso che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Se le persone abilitate a ricevere il piego al posto del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di altre persone a cui consegnare, il piego viene depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

*Avviso e perfezionamento della notifica*

Del tentativo di notifica viene data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L’avviso, tra le altre indicazioni, deve contenere l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata medesima e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

(Corte di cassazione ordinanza n. 234 del 8 gennaio 2018)

# APPROFONDIMENTI

Di seguito si approfondiscono alcune recenti novità relative alla legge di bilancio 2018 come l’iva e per le imposte dirette gli interventi relative alle imprese, i Capital Gains e dividendi e le detrazioni sui privati.

# Legge di bilancio 2018

La Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205, pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 29.12.2017, n. 302) consta di un unico articolo e di 1181 commi.

Tra le novità – e conferme – applicabili dall’ 1.1.2018 si rinvengono anche quelle relative alle detrazioni riguardanti gli immobili (detrazione per il risparmio energetico, riqualificazione edilizia, ecc.).

Nell’ambito della legge in esame non sono state riproposte, però, le seguenti agevolazioni:

- detrazione IRPEF dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili aventi classe energetica A / B;

- detrazione IRPEF del 20% riferita all’acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione da locare.

*Interventi di riqualificazione energetica*

*Conferme e novità*

Il co. 3, lett. a), L. 27.12.2017, n. 205 modifica l’art. 14, D.L. 63/2013 al fine di:

1) prorogare, salvo le eccezioni di cui al successivo punto 2), la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (il precedente termine era fissato al 31.12.2017).

Si conferma la detrazione nella misura del 65% per:

- la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Sono agevolabili anche (si tratta di una novità) le spese, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018 per un ammontare massimo di detrazione di 100.000 euro, per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Occorre, per beneficiare della detrazione, che gli interventi conducano ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

La proroga non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione:

- è già prevista per le spese sostenute fino al 2021;

- spetta nella misura del 65% ovvero, se sono rispettati certi presupposti, nella maggior misura del 70% / 75%;

2) ridurre al 50% la detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

- acquisto e posa in opera di schermature solari;

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (l’importo massimo della detrazione è pari a 30.000 euro);

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ai sensi del Reg. UE n. 811/2013. Per questi impianti: a) la detrazione è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto; b) la detrazione è riconosciuta nella misura del 65% se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

3) estendere l’ambito soggettivo della detrazione. In particolare, tramite una modifica al co. 2-septies dell’art. 14, D.L. 63/2013, la detrazione può essere fruita, oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche:

- dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di *“in house providing”* costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

4) introdurre il nuovo co. 2-quater.1 all’art. 14, D.L. 63/2013, al fine di introdurre una misura maggiorata della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica abbinata alla riduzione del rischio sismico. La disposizione prevede che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 è possibile fruire di una detrazione dell’80% / 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali. L’intervento deve essere finalizzato congiuntamente:

- alla riduzione del rischio sismico;

- alla riqualificazione energetica.

In tal caso, la detrazione spetta in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal co. 2-quater e dal co. 1-quinquies dell’art. 16, D.L. 63/2013.

*Cessione del credito ai fornitori*

La normativa della cessione, ai fornitori, dei crediti derivanti dalla detrazione spettante, ha seguito il seguente percorso:

- la Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) ha introdotto la possibilità - a favore dei cd. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, co. 2 e 13, co. 1, lett. a) e 5, lett. a), D.P.R. 917/1986 - di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali;

- la Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016, n. 232) ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte dei soggetti “capienti”, limitatamente agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% / 75% (ai sensi dell’art. 14, co. 2-quater, D.L. 63/2013);

- l’art. 4-bis, D.L. 50/2017 ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei soggetti “incapienti” anche con riferimento agli interventi per i quali spetta la detrazione nella maggior misura del 70% / 75% (ai sensi dell’art. 14, co. 2-quater, D.L. 63/2013) ed ha concesso la cessione del credito, oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di *“altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”*.

I nn. 5) e 8) del co. 3, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) dispongono che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste dall’art. 14, D.L. 63/2013.

*Interventi di recupero edilizio*

Con la lett. b) del co. 3, L. 27.12.2017, n. 205 si modifica l’art. 16, co. 1, D.L. 63/2013, al fine di prorogare la detrazione di cui all’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 nella misura maggiorata (in termini percentuali e in termini di importo massimo di spesa).

In particolare, si prevede che per le spese sostenute fino al **31.12.2018** (anziché 31.12.2017) la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta:

- nella misura del 50% (anziché del 36%);

- su un importo massimo di 96.000 euro (anziché di 48.000 euro).

*Sisma bonus*

Con la lett. b) del co. 3, L. 27.12.2017, n. 205 si interviene anche in relazione agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica degli edifici.

Nello specifico, interviene una estensione soggettiva dei beneficiari, precisando che la detrazione prevista dai co. da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16, D.L. 63/2013 è fruibile anche da:

- Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

- Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di *“in house providing”* costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- cooperative di abitazione a proprietà indivisaper interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

*Bonus mobili ed elettrodomestici*

Con la lett. b) del co. 3, L. 27.12.2017, n. 205 si stabilisce la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo 10.000 euro) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l’introduzione del nuovo co. 2-bis all’art. 16, D.L. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA.

*Bonus verde*

I co. da 12 a 15, L. 27.12.2017, n. 205 introducono – dall’ 1.1.2018 – di una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o dal detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione spetta anche per:

- gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo;

- le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati

La detrazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

# Imposte dirette: altri interventi relativi alle imprese

Di seguito sono esaminate alcune disposizioni a sostegno delle imprese o comunque ad esse concernenti:

- modifiche alla determinazione del ROL al fine della deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES;

- affrancamento partecipazioni di controllo;

- differimento IRI;

- erogazioni liberali finalizzate alla ristrutturazione di impianti sportivi.

*Deducibilità interessi passivi (rol)*

I co. 994 e 995, L. 27.12.2017, n. 205 abrogano l’ultimo periodo del co. 2 dell’art. 96, D.P.R. 917/1986, con la conseguenza che - ai fini del calcolo del ROL - non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. (controllo di diritto).

In deroga all’art. 3, L. 27.7.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la nuova disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, quindi, dal 2017).

Questa decorrenza retrodatata potrebbe comportare un impatto significativo ai fini del calcolo degli acconti scaduti il 30 novembre 2017.

Si ricorda che, per i soggetti IRES, la disciplina relativa alla deducibilità degli intessi passivi è contenuta, sin dal 2008, nell’art. 96, D.P.R. 917/1986.

La norma dispone che gli interessi passivi sono deducibili nel limite di quelli attivi, e l’eventuale eccedenza entro la soglia del 30% del ROL, alla cui formazione non concorrono, con specifico riferimento alle holding industriali, i dividendi distribuiti dalle società partecipate.

Al fine di evitare che tali ultimi soggetti fossero penalizzati dall’indeducibilità assoluta degli interessi passivi, l’art. 96, co. 7, D.P.R. 917/1986 disponeva che - in caso di esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale – era ammesso portare in abbattimento del reddito complessivo del gruppo l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati, nei limiti in cui gli altri soggetti aderenti al perimetro di consolidamento avessero presentato un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

Inoltre, alle holding industriali veniva concessa la possibilità di includere virtualmente nel perimetro di consolidamento anche le società estere che presentavano i requisiti di cui al co. 8 del citato art. 96. Tale ultima previsione era finalizzata ad evitare che le holding industriali in possesso di partecipazioni in società estere fossero discriminate rispetto a quelle che detenevano partecipazioni in società nazionali le quali potevano accedere al consolidato fiscale.

Successivamente il D.Lgs. 147/2015 ha abrogato il co. 8 citato, prevedendo al contempo l’introduzione dell’ultimo periodo del co. 2, secondo il quale - ai fini del calcolo del ROL - si teneva altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c.

Le Legge di bilancio 2018 interviene eliminando tale previsione. Secondo la relazione illustrativa, l’abrogazione in parola risulta coerente con il disposto dell’art. 4, Dir. 2016/1164/UE; però il legislatore non ha ripristinato la previsione di cui all’abrogato co. 8 dell’art. 96.

In termini concreti, le holding industriali in questo modo vengono penalizzate da una sistematica indeducibilità degli interessi passivi.

Quanto agli effetti immediati, anzi già passati, per le holding industriali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già dal 2017 vige la novità con l’effetto che gli acconti versati nel corso di tale anno con il metodo previsionale potrebbero risultare inferiori al dovuto, con il conseguente rischio sanzionatorio.

*Affrancamento partecipazioni di controllo*

I co. da 81 a 83, L. 205/2017 modificano i co. 10-bis e 10-ter dell’art. 15, D.L. 185/2008. Queste ultime disposizioni consentono il riallineamento dei valori civili e fiscali, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%:

- ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali;

- ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni.

La Legge di bilancio 2018 interviene stabilendo che il riallineamento è ammesso a prescindere dal fatto che dette partecipazioni siano in società residenti o non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Quanto alla decorrenza, la novità in esame è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d’imposta anteriore a quello in corso all’1.1.2018 (in generale, dal 2017) “*nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo*”.

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

*Differimento dell’iri*

Il co. 1063, L. 205/2017 differisce al 2018 l’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI).

*Sabatini-ter*

I co. da 40 a 42, L. 205/2017 provvedono al rifinanziamento della cd. Sabatini-ter di cui all’art. 2, D.L. 69/2013.

Nello specifico, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, è concesso - alle PMI che acquisiscono (in proprietà o in leasing) beni strumentali nuovi – un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato le predette acquisizioni.

Di conseguenza il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato *“fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.*

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

*Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi*

Con i co. da 363 a 366, L. 205/2017 viene introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro o di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il nuovo credito d’imposta spetta , nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro.

Esso, inoltre:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;

- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Quanto agli adempimenti comunicativi, si prevede che il beneficiario dell’erogazione comunichi immediatamente all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Inoltre, entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

*Welfare* aziendale: trasporto pubblico

Con una modifica all’art. 51, D.P.R. 917/1986 (viene inserita la nuova lett. d-bis) al co. 2 del citato art. 51) si prevede che che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari*” (questi ultimi devono risultare fiscalmente a carico).

La novità in commento è più diffusamente trattata nella sezione dedicata alle detrazione IRPEF in favore delle persone fisiche.

# Imposte dirette: *capital gain* e dividendi

I co. da 999 a 1006 della L. 27.12.2017, n. 205 modificano il regime impositivo dei:

- capital gains;

- dividendi (inclusi gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione).

La disposizione uniforma il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso o alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

Un’altra modifica (contenuta nei co. da 1007 a 1009, L. 205/2017) riguarda i dividendi provenienti da soggetti “black list” e un’altra ancora (contenuta nei co. 43 e 44, L. 205/2017) la tassazione dei proventi da prestiti “*pear to pear*”.

*Capital gains*

Con la modifica dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 461/1997 si assoggettano ad imposta sostitutiva del 26% sia le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (disposizione invariata) sia quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate (si tratta di una novità).

Viene inoltre eliminata, con la modifica del co. 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate).

Sono modificati anche gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

In particolare, con l’abrogazione del co. 3 e la modifica del co. 5 dell’art. 68, D.P.R. 917/1986 le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze.

Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

*Dividendi*

Viene modificato l’art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, in modo che la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 26% da parte del soggetto IRES erogatore di dividendi sia applicata non solo alle partecipazioni non qualificate (disposizione invariata) ma anche alle partecipazioni qualificate (novità).

Inoltre, la ritenuta è applicabile anche agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti con apporti “non qualificati” sia a contratto con apporti “qualificati”.

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l’associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% sia nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” (disposizione invariata) sia nel caso in cui gli stessi siano “non qualificati” (novità).

In presenza di un associante in contabilità semplificata gli utili concorrono a formare il reddito dell’associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, D.P.R. 917/1986 e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all’art. 110, D.P.R. 917/1986 (nuova formulazione del co. 2 dell’art. 47, D.P.R. 917/1986).

*Decorrenza*

Le nuove disposizioni sopra esaminate – sia quelle relative ai capitali gain sia quelle relative a dividendi e utili da contratti di associazione in partecipazione - sono applicabili ai:

- redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019;

- redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018.

Quanto a questi ultimi, si stabilisce altresì che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al D.M. 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

Sul punto si attende un chiarimento, almeno in via interpretativa, in quanto per le delibere adottate prima della norma che introduce un periodo transitorio (2018-2022, ma limitatamente alle delibere adottate dall’ 1.1.2018), come quelle adottate durante il 2017 ma con pagamento del dividendo nel 2018, si avrebbe una tassazione al 26% (applicabile agli utili incassati dall’ 1.1.2018) anche per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate detenute al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

Si ricorda che, poiché la Legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 64, L. 208/2015) ha ridotto l’aliquota IRES (dal 27,5% al 24%), con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in pratica, dal 2017) il MEF ha rideterminato (in aumento, dal 49,72% al 58,14%) le percentuali di concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei soci dei dividendi e delle plusvalenze di natura finanziaria, in modo da mantenere invariata la tassazione teorica complessiva in capo al socio persona fisica.

Infatti, la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43% (aliquota marginale IRPEF).

|  |
| --- |
| Esempio 1  Considerando un utile ante IRES pari a 100:  - l’IRES dovuta è pari a 24;  - il dividendo distribuibile al socio è pari a 76;  - il prelievo aggiuntivo IRPEF deve essere pari a 19 (43 – 24);  - la misura del 58,14% applicata al dividendo di 76 (importo distribuito) determina la concorrenza al reddito complessivo pari a 44,186, che assoggettato all’aliquota marginale IRPEF del 43% garantisce il prelievo IRPEF pari a 19 (44,186 x 43%). |

Come disposto dall’art. 1, co. 1, D.M. 26.5.2017 la nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017, per i soggetti solari).

A decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile 2016, è previsto che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all’esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%.

|  |
| --- |
| Esempio 2  Il patrimonio netto della Alfa S.r.l. (costituita nel 2010) è così composto:  Capitale sociale € 10.000  Riserva legale € 2.000  Riserva straordinaria € 40.000  Utile esercizio 2017 € 15.000 (accantonato a riserva)  In data xxxx.2018 la società delibera la distribuzione della riserva (di utili) per un importo pari a € 27.000.  L’ammontare in distribuzione è considerato prioritariamente prelevato dagli utili formati fino al 2016. Di conseguenza quanto percepito dai singoli soci concorrerà a formare il relativo reddito in misura pari al 49,72%.  Come chiarito dalla C.M. 13.3.2009, n. 8/E la disposizione in commento va coordinata con l’art. 47, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986 il quale prevede che – indipendentemente dalla delibera assembleare – si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve di utili.  Quindi ai percettori del dividendo andrà comunicata sia la natura della riserva distribuita (utili o capitale) ma anche il regime fiscale applicabile. |

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria (*capital gains*), costituiti dalle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell’esercizio d’impresa.

In relazione alle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni nell’esercizio d’impresa da parte di soggetti non IRES l’art. 58, co. 2, D.P.R. 917/1986 stabilisce la percentuale di esenzione. Il Decreto ha pertanto fissato la nuova percentuale di esenzione in misura pari al 41,86% (100 – 58,14). La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze non deducibile.

L’applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall’1.1.2018.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale prescinde, per motivi di semplicità, dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate («contengano utili formatisi») antecedentemente al 2018.

Il Legislatore ha disciplinato in modo specifico il caso in cui la cessione delle partecipazioni sia avvenuta anteriormente all’1.1.2018 e i corrispettivi siano percepiti in tutto o in parte successivamente a tale data. In tale situazione è prevista l’applicazione della vecchia percentuale del 49,72% (verosimilmente il Legislatore ha ritenuto di dare prevalenza al momento del realizzo piuttosto che a quello dell’incasso).

|  |
| --- |
| Esempio 3  I sigg. Bianchi e Rossi hanno costituito nel 2002 la Beta S.r.l. mediante conferimento in denaro pari a 15.000 euro ciascuno.  Il socio Bianchi cede la propria quota di partecipazione in data 25.9.2017 al prezzo di 45.000 euro. Il corrispettivo è incassato per metà all’atto della cessione e per la restante parte nel 2018. Non è stata effettuata la rivalutazione della partecipazione.  La plusvalenza derivante dalla cessione pari a 30.000 euro (45.000 – 15.000) sarà tassata per il 50% nel 2017 e per il restante 50% nel 2018.  Sia nel 2017 che nel 2018 le due quote di plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’ex socio in misura pari a 49,72% in quanto la cessione è stata realizzata anteriormente all’1.1.2018. |

Nel sopraesposto panorama normativo interviene la Legge di bilancio 2018 stabilendo che, a partire dagli utili percepiti dall’ 1.1.2018 (capital gain conseguiti dall’ 1.1.2019), la tassazione avverrà con aliquota del 26% di imposta sostitutiva anche nel caso di partecipazioni qualificate.

Per gli utili da partecipazione qualificata prodotti fino al 31.12.2017, distribuiti dall’1.1.2018 al 31.1.2022, continuerà invece ad applicare la tassazione progressiva con aliquote IRPEF su una base imponibile parziale. Dagli utili distribuiti dal 2023 la tassazione sarà fissata all’aliquota del 26% sia per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate sia per quelli derivanti da partecipazioni non qualificate.

|  |
| --- |
| Esempio 4  Utili pari a 100.000 euro distribuiti in data:  Ipotesi a) distribuzione in data 3.3.2019;  Ipotesi b) distribuzione in data 3.3.2023.  Si ipotizza che gli utili si sono formati:   * 30.000 euro fino al 2007 * 60.000 euro fino al 2016; * 10.000 euro nel 2017. |

*Analisi degli effetti*

La decisione di uniformare la tassazione dei redditi di capitale relativi a partecipazioni in società, considerando l’attuale tassazione al 26%, determina un aumento di pressione fiscale su tutti i redditi di capitale prelevati relativi a partecipazioni qualificate, tanto maggiore quanto più basso è l’ammontare dell’utile prodotto e distribuito, ossia quello in genere distribuito ai soci delle piccole S.r.l.

*Confronto carico fiscale ante 2017 e dal 2018*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reddito complessivo | Totale IRES + IRPEF (redditi maturati fino al 2017) | Totale IRES + IMPOSTA SOSTITUTIVA del 26% (redditi maturati dal 2018) |
| 20.000 | 35,2% | 43,8% |
| 40.000 | 35,5% |
| 60.000 | 36% |
| 100.000 | 38,2% |
| 200.000 | 40,6% |
| 300.000 | 41,8% |
| Oltre 500.000 | Meno del 43,5% |

Oltre a ciò, si deve considerare che nelle piccole S.r.l. artigiane o commerciali, con obbligo di iscrizione dei soci persone fisiche alla gestione IVS, potrebbe verificarsi l’impossibilità di dedurre gli importi dovuti alla previdenza, giacché l’eventuale reddito distribuito non è assoggettato a IRPEF, ma ad imposta sostitutiva. Pertanto, la deduzione potrà comportare un risparmio fiscale solo se il socio ha altre categorie di reddito assoggettate ad IRPEF. Se quanto distribuito dalla S.r.l. rappresentasse l’unica fonte reddituale, si avrebbe una situazione di incapienza non solo per i contributi INPS, ma anche per altri oneri detraibili dalle imposte o deducibili dal reddito.

I cennati problemi potrebbero essere risolti dalle S.r.l. per le quali è applicabile il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116, D.P.R. 917/1986 (applicabile per le S.r.l. con volume di ricavi non superiore a 5,164 milioni di euro e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa; quindi è un regime utilizzabile anche in caso di detenzione di partecipazioni non qualificate) congiuntamente all’opzione per l’IRI (art. 55-bis, D.P.R. 917/1986).

La trasparenza fiscale nell’ambito del regime IRI, infatti, esclude l’applicazione della tassazione proporzionale al 26% con l’imposizione splittata in due:

- la parte di utili lasciata in azienda resta assoggettata alla tassazione IRI con aliquota proporzionale al 24%;

- la parte di utili distribuita ai soci viene sottoposta alla tassazione progressiva IRPEF (e non ad imposta sostitutiva del 26%).

Con l’opzione per la trasparenza fiscale e per l’IRI, pertanto:

- si scongiura l’aumento della pressione fiscale;

- si evita il problema dell’incapienza (da oneri deducibili e detraibili);

- si fruisce della tassazione (dell’IRI) al 24% sugli utili non distribuiti (art. 116, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986).

*Confronto carico fiscale dal 2018 ordinario e con regime per trasparenza e IRI* :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reddito complessivo | Totale IRES + IMPOSTA SOSTITUTIVA del 26% (redditi maturati dal 2018) | Totale IRPEF in trasparenza fiscale |
| 20.000 | 43,8% | 26,4% |
| 40.000 | 31,2% |
| 60.000 | 34,5% |
| 100.000 | 38,5% |
| 200.000 | 42% |
| 300.000 | 43,1% |
| Oltre 500.000 | Circa 44% |

*Dividendi provenienti da soggetti “black list”*

I co. da 1007 a 1009, L. 205/2017 stabiliscono che, ai fini dell’applicazione degli artt. 47, co. 4 e 89, co. 3, D.P.R. 917/1986 (in materia di tassazione dei dividendi), non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati “black list”:

- gli utili percepiti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, dal 2015) maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati non presenti nell’elenco di cui al D.M. 21.11.2001;

- gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati “white list” percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni di cui all’art. 167, co. 4, D.P.R. 917/1986, ossia il “*livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia*”.

Ai fini di cui sopra, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

È inoltre previsto che in caso di cessione delle partecipazioni si trasferisce all’acquirente la preesistente stratificazione delle riserve di utili.

Per effetto della modifica del secondo periodo del co. 3 dell’art. 89, D.P.R. 917/1986 è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dell’esercizio, nella misura del 50%, degli utili provenienti da società residenti in Stati “black list” ovvero delle remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti qualora sia dimostrato - anche a seguito di interpello - l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, quale attività principale, nel mercato dello Stato di insediamento.

In tal caso al soggetto controllante residente in Italia (ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili) è riconosciuto un credito d’imposta relativamente alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

*Proventi da prestiti “pear to pear”*

I co. 43 e 44, L. 205/2017 introducono nell’art. 44, co. 1, D.P.R. 917/1986, la lett. d-bis), con l’effetto che si considerano redditi di capitale anche i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (cd. “piattaforme di *Peer to Peer Lending*”) gestite da società iscritte all’Albo degli intermediari finanziari ovvero da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia di cui, rispettivamente, agli artt. 106 e 114, TUB.

I predetti “gestori”, sui redditi corrisposti a persone fisiche, devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.

# Imposte dirette: bonus e detrazioni per i privati

Diverse novità riguardano il mondo dei soggetti “privati”.

Tra esse ricordiamo quella che:

- ripropone la possibilità di rideterminare il costo fiscale di terreni e partecipazioni;

- estende l’ambito temporale di applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca per i canoni su immobili locati, con contratto a canone concordato, situati in zone densamente abitate;

- rivede il calcolo del cd. “bonus 80 euro”;

- innalzano (ma solo dal 2019) il limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico, relativamente ai figli di età fino a 24 anni;

- rifinanzia il bonus strumenti musicali;

- introduce una nuova detrazione per le spese relative a soggetti, anche a carico, colpiti da disturbi dell’apprendimento;

- introduce la detrazione IRPEF per i premi assicurativi per la copertura di eventi calamitosi;

- introduce la detrazione IRPEF per l’acquisto di abbonamento al trasporto pubblico (questa tipologia di prestazione può essere – da parte del datore di lavoro - erogata, anche tramite rimborso, a dipendenti e familiari a carico e non concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente);

- rifinanzia il “bonus bebè”.

*Rivalutazione terreni e partecipazioni*

I co. 997 e 998, L. 27.12.2017, n. 205 ripropone ancora una volta la possibilità di rideterminare il costo fiscale di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

I beni devono essere valutati alla data dell’1.1.2018, e devono essere detenuti - non in regime d’impresa - da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

*Cedolare secca canoni concordati*

Il co. 16, L. 205/2017 estende il periodo di applicazione dell’aliquota al 10% della cedolare secca.

L’art. 9, co. 1, D.L. 47/2014 aveva già previsto l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, co. 3, e 8, L. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e b), D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone concordato relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell’alta tensione abitativa) nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

Il D.L. 47/2014 aveva previsto l’aliquota al 10% per il quadriennio 2014 – 2017.

Con la Legge di bilancio 2018 si estende il periodo di applicazione fino all’anno 2019.

*Bonus 80 euro*

Il co. 132, L. 205/2017 rivede il meccanismo di attribuzione del credito (detrazione che comporta la riduzione dell’IRPEF) di cui all’art. 13, co. 1-bis, D.P.R. 917/1986 (il cd. “Bonus 80 Euro”).

L’importo della detrazione spetta in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito illustrato.

*Formula di determinazione del bonus 80 euro*:

|  |  |
| --- | --- |
| *Reddito complessivo* | *Detrazione spettante* |
| Fino a 24.600 euro | 960 euro |
| Tra oltre 24.600 euro e fino a 26.600 euro | Importo spettante dall’applicazione della seguente formula:  26.600 euro – reddito complessivo  960 euro X -------------------------------------------  2.000 |
| Oltre 26.600 euro | zero |

*Detrazione figli a carico*

I co. 252 e 253, L. 205/2017 modificano l’art. 12, co. 2, D.P.R. 917/1986 al fine di innalzare a 4.000 euro il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni.

Il nuovo limite di reddito decorre dall’1.1.2019.

*Detrazione studenti universitari*

I co. 23 e 24, L. 205/2017 riscrive le condizioni per fruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari “fuori sede”: si tratta – secondo la previgente formulazione - degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (art. 15, co. 1, lett. i-sexies), D.P.R. 917/1986).

A distanza di poche settimane dal precedente intervento in materia - operato dall’art. 8-bis, D.L. 148/2017 (cd. “Collegato alla Manovra 2018”) – la Legge di bilancio 2018 rivede le condizioni per fruire della detrazione in parola, abrogando il citato art. 8-bis, D.L. 148/2017, il cui contenuto sostanziale è trasfuso nell’art. 15, co. 1, D.P.R. 917/1986 mediante la riscrittura della lett. i-sexies) e mediante l’introduzione della nuova lett. i-sexies.01).

Nello specifico, con riferimento al luogo di ubicazione dell’Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano e non in una zona disagiata);

- residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza.

In entrambi i casi, si prescinde dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse.

*Bonus strumenti musicali*

Il co. 643, L. 205/2017 estende al 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

*Detrazione studenti con disturbo di apprendimento (dsa)*

I co. da 665 a 667, L. 207/2015 aggiungono la lett. e-ter) al co. 1 dell’art. 15, D.P.R. 917/1986, introducendo una nuova detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell’interesse dei soggetti fiscalmente a carico, in favore di *“minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.*

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative della

disposizione in commento.

*Detrazione polizze assicurative calamità naturali*

I co. da 768 a 770 introducono la nuova lett. f-bis) al co. 1 dell’art. 15, D.P.R. 917/1986.

Viene così riconosciuta la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate dall’1.1.2018.

*Abbonamenti trasporto pubblico*

Il co. 28, L. 205/2017 introduce la nuova lett. i-decies) al co. 1 dell’art. 15, D.P.R. 917/1986 al fine di consentire la detrazione IRPEF per le spese relative all’abbonamento al trasporto pubblico.

Viene altresì modificato l’art. 51, D.P.R. 917/1986 per inserire detti servizi tra quelli che possono essere inseriti in un piano di *welfare* aziendale.

Detrazione IRPEF

Viene così riconosciuta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

*Welfare* aziendale

Inoltre, con l’aggiunta della nuova lett. d-bis) al co. 2 dell’art. 51, D.P.R. 917/1986 è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari*” (questi ultimi devono risultare fiscalmente a carico).

La novità dovrebbe dare ulteriore impulso all’utilizzo di piano di *welfare* aziendale, in quanto esenta da imposizione fiscale le somme finalizzate all’acquisto di abbonamenti da parte dei lavoratori (e dei propri familiari a carico) ovvero la messa a disposizione diretta degli stessi ad opera del datore di lavoro.

La lett. d-bis), co. 2 dell’art. 51, TUIR si aggiunge alla precedente lett. d): quest’ultima già

prevede l’esenzione fiscale per “*le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici*”. La norma, specie con riguarda all’affidamento del servizio pubblico, ha avuto scarso *appeal* in passato, anche a causa di un’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria la quale, con la R.M. n. 126/E/2007 aveva escluso la possibilità di fruire della detassazione nel caso di concessione al lavoratore di un *ticket* trasporto che consentiva l’acquisto dell’abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico locale mediante pagamento di un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo dell’abbonamento e il valore facciale del buono attribuito. Ciò a causa del “timore” che il dipendente potesse utilizzare il titolo di viaggio anche per motivi personali.

La neo introdotta lett. d-bis) consente il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico non solo per il tragitto casa-lavoro del dipendente, ma, più in generale, è volta ad incentivare l’utilizzo dei pubblici trasporti al fine di ridurre il traffico con benefici di carattere ambientale, con particolare riferimento alle grandi aree urbane (così si legge nella relazione illustrativa). Ciò è confermato anche dalla circostanza che possono accedere al beneficio non solo gli abbonamenti al lavoratore, ma anche a quelli dei familiari che possano essere considerati a carico.

Quanto all’ambito oggettivo, viene fatto esclusivo riferimento agli “abbonamenti”; pertanto, sono da escludersi agevolazioni in caso di acquisto/messa a disposizione di singoli titoli di viaggio.

Le modalità di concessione del beneficio sono, poi, estremamente ampie in quanto è possibile sia rimborsare l’abbonamento acquistato dal lavoratore sia erogare delle somme; in quest’ultimo caso, si ritiene (così afferma la C.M. 28/E/2016 in relazione ai rimborsi di benefit di altra natura) che il datore di lavoro debba sempre acquisire dal lavoratore prova documentale dell’effettiva destinazione dell’erogazione monetaria per le finalità innanzi menzionate.

Inoltre, il datore di lavoro può direttamente mettere a disposizione l’abbonamento sostenendo le relative spese volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.

*Bonus bebè*

Il co. 248, L. 205/2017 ha previsto il riconoscimento dell’assegno – erogato dall’INPS - di cui all’art. 1, co. 125, L. 23.12.2014, n. 190 (Legge finanziaria 2015), estendendone la spettanza anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1 al 31.12.2018. Il beneficio economico spetta fino al compimento del primo anno d’età o del primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus in esame, pari a 960 euro annui erogato mensilmente dall’INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.

# Iva: aliquote

Il settore impositivo dell’IVA è stato interessato da svariate disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2018.

Si tratta:

- della sterilizzazione (quindi, momentanea) dell’aumento delle aliquote IVA;

- delle aliquote IVA applicabili ai settori dell’edilizia (in caso di interventi che comportino l’utilizzo di “beni significativi”), dello spettacolo, dello sport dilettantistico, del settore agricolo e dell’enoturismo;

- delle sanzioni applicabili in caso di errata applicazione di aliquota IVA.

*Sterilizzazione aumenti aliquote iva*

Il co. 2, lett. a), L. 27.12.2017, n. 205 modifica la clausola di salvaguardia che dispone l’aumento delle aliquote IVA (salvo che non vengano adottati provvedimenti normativi che consentano allo Stato il reperimento di un equivalente ammontare di risorse, in termini di maggiori entrate o di minori spese):

1) la lett. a) del co. 718, art. 1, L. 23.12.2014, n. 190 (Legge finanziaria 2015), con l’effetto che l’incremento dell’aliquota IVA del 10% seguirà la progressione di cui alla tabella che segue;

2) la lett. b) del citato co. 718, con l’effetto che l’incremento dell’aliquota IVA del 22% seguirà la progressione di cui alla tabella che segue.

*Progressivo incremento delle aliquote IVA*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Aliquota IVA attuale* | *Anno* | *Aliquota futura* |
| 10% | Dal 2019 | 11,5% |
| Dal 2020 | 13% |
| 22% | Dal 2019 | 24,2% |
| Dal 2020 | 24,9% |
| Dal 2021 | 25% |

L’intervento legislativo interviene (dopo i precedenti di cui all’art. 1, co. 6, L. 208/2015 e all’art. 1, co. 631, L. 232/2016) completando il differimento dell’innalzamento delle aliquote IVA già operato dall’art. 9, D.L. 50/2017 e pertanto nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA, essendo confermate:

- l’aliquota ordinaria al 22% (come espressamente riportato nell’art. 16, D.P.R. 633/1972);

- più aliquote ridotte: al 10%, al 5% e al 4%.

*Valore beni significativi*

Il co. 19 della L. 205/2017 introduce una norma di interpretazione autentica delle disposizioni che consentono di applicare l’aliquota al 10% su alcuni interventi di recupero edilizio laddove siano utilizzati anche beni di valore significativo.

L’interpretazione riguarda l’art. 7, co. 1, lett. b), L. 488/1999 (valevole per il solo anno 200, di anno in anno prorogata, e resa permanente ad opera dell’art. 2, co. 11, L. 191/2009) e il D.M. 29.12.1999 ai sensi dei quali si applica l’Iva al 10% ai seguenti interventi:

*Aliquote Iva negli interventi di recupero edilizio*:

|  |  |
| --- | --- |
| *Tipologia di intervento* | *Precisazioni* |
| manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lett. a) e b) del co. 1 dell’art. 31, L. 457/1978 (ora art. 3, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, con alcune limitazioni in caso di fornitura, nel corso dell’intervento, di “beni significativi” (si veda oltre) | Per fabbricati a “prevalente destinazione abitativa privata” si intendono (C.M. 7.4.2000, n. 71/E):  - unità immobiliari classificate nella categoria catastale A (esclusa A/10), a prescindere dal loro effettivo utilizzo;  - interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa (ossia con oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata), limitatamente alle parti comuni;  edifici di edilizia residenziale pubblica;  - edifici assimilati alle case di abitazione ai sensi della L. 659/1961 (edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi);  - pertinenze di immobili abitativi. |
| Restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), D.P.R. 380/2001 | L’aliquota ridotta è già prevista dal n. 127-undecies e dal n. 127-terdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 con riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la realizzazione dei cennati interventi di recupero e per la fornitura di beni (escluse le materie prime e semilavorate), forniti per la realizzazione degli interventi in parola. |
| Ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 |  |
| Ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, co. 1, lett. f), D.P.R. 380/2001 |  |

L’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria per l’anno 2000) ha ridotto al 10% l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978, e cioè rispettivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

L’agevolazione in parola, prevista per l’anno 2000 ed originariamente a carattere temporaneo, è stata prorogata successivamente fino a tutto il 2009 fino a che , con la L. 191/2009 (Finanziaria 2010) ha disposta che fosse una norma a regime (disciplina permanente).

La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

- lettere c) e d) della L. 457/1978 - per i quali si continua ad applicare l’aliquota IVA del 10% per interventi effettuati su qualsiasi tipo di immobile.

La portata innovativa della norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa ai quali si applica a regime l’aliquota IVA del 10% anziché del 22%.

L’agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle materie prime, ai semilavorati e agli altri beni necessari per i lavori a condizione che tali “beni” non costituiscano una parte “significativa” del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.

Qualora, nel corso degli interventi di cui sopra, siano utilizzati i cd. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.1999, l’aliquota al 10% si applica:

- al valore della prestazione di servizi;

- al valore del bene significativo, nei limiti del valore della prestazione di servizi.

L’eccedenza sconta l’aliquota ordinaria.

|  |
| --- |
| Esempio 1  Installazione di infissi presso immobile abitativo, al prezzo di 10.000 euro oltre a IVA.  Il “valore” dei beni significativi ammonta a 6.000 euro.  Il corrispettivo complessivo della prestazione (10.000 euro), al netto del valore dei beni significativi (6.000 euro), ossia un ammontare di 4.000 euro, viene assoggettato ad IVA al 10%. Si tratta, in pratica, della manodopera e dei beni accessori (es. materie prime utilizzate per la posa).  Il corrispettivo dei beni significativi (6.000 euro) va scomposto tra:  - differenza tra corrispettivo della prestazione complessiva (10.000 euro) e del valore dei beni significativi (6.000 euro), pari a 4.000 euro (corrispondente, di fatto, al medesimo valore della sola prestazione di manodopera), la quale va assoggettata ad IVA al 10%;  - quota residua del valore dei beni significativi, ossia 2.000 euro, che va assoggettata ad IVA al 22%. |

*Beni significativi*:

|  |
| --- |
| ascensori e montacarichi |
| Infissi (esterni ed interni) |
| Caldaie |
| Videocitofoni |
| Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria |
| Sanitarie e rubinetterie da bagno |
| Impianti di sicurezza |

Secondo l’interpretazione autentica fornita con la Legge di bilancio 2018:

- l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate *“si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”*. Pertanto, come già precisato nella C.M. 8.4.2016, n. 12/E, par. 17.2, qualora – nell’ambito di un intervento di recupero edilizio, con fornitura di beni significativi - siano presenti parti staccate, relativamente a queste ultime occorre verificare se esse sono connotate o meno di una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In caso di autonomia funzionale, il componente (o parte staccata) non deve essere incluso nel valore del bene significativo (ai fini della verifica della quota di valore eventualmente da non assoggettare ad aliquota del 10%). Se, invece, la parte staccata costituisce parte integrante del bene principale (di valore significativo), il valore di tale componente rientra nel valore del bene significativo al fine di individuare la quota da assoggettare ad aliquota al 10%;

- *“come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi*”. Si tratta di un concetto già espresso nella prassi amministrativa (C.M. 8.4.2016, n. 12/E), ma la Legge di bilancio 2018 aggiunge che detto valore “*comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”* sostenuto dal prestatore*.*

Quanto alla modalità di fatturazione, la Legge di bilancio 2018, riprendendo quanto già affermato dalla C.M. 7.4.2000, n. 71/E, par. 5.1, impone che la fattura emessa dal prestatore indichi:

- sia il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione (es. sostituzione di infissi);

- sia i beni significativi che sono forniti nell’ambito della prestazione stessa.

La norma dispone testualmente che la fattura emessa dal prestatore deve indicare *“oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”*.

|  |
| --- |
| Esempio 2  Si riprendano i dati dell’esempio precedente, al fine di esemplificare il contenuto della parte descrittiva della fattura.  Sostituzione di infissi presso il Vostro appartamento sito in Milano, Via Fauché 36, con fornitura e posa di infissi in alluminio, mod. XY, vetri bianchi, con tripla camera.  Corrispettivo pattuito 10.000,00 euro, oltre a IVA.  Prestazione per la posa, incluse le materie prime utilizzate: 4.000,00  Fornitura di infissi (beni significativi ex D.M. 29.12.1999) di valore pari a 6.000,00  IMPONIBILE ALIQUOTA IMPOSTA  8.000,00 10% 800,00  2.000,00 22% 440,00 |

Infine, la Legge di bilancio 2018 stabilisce che:

- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;

- non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità rispetto ai criteri stabiliti dalla commentata norma interpretativa.

*Aliquota iva negli spettacoli*

Il co. 340, L. 205/2017, modificando il n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 estende l’aliquota al 10% a qualunque prestazione relativa agli “spettacoli”, anche se rese da intermediari.

Recita la norma, che l’aliquota al 10% si applica ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di qualsiasi tipo compresi *“opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”*, nonché alle relative prestazioni, resi da intermediari.

Le novità consistono nell’aver esteso l’aliquota al 10%:

- a tutti gli spettacoli (di cui al n. 123) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), e quindi agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo (incluse le opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista), ai concerti vocali e strumentali (come definiti dalla R.M. 20.6.2008, n. 257/E), alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, agli spettacoli di burattini, marionette, maschere (inclusi i corsi mascherati e in costume), ovunque tenuti. Prima di questo intervento l’aliquota al 10% era riservata ai soli “*contratti di scrittura connessi con spettacoli teatrali*” (quindi non a tutti) e alle prestazione connesse (secondo l’interpretazione fornita dall’art. 1, co. 300, L. 296/2006);

- alla generalità delle prestazioni, anche di intermediazione, rese nel settore dello “spettacolo”. E’ verosimilmente superata la R.M. 28.12.2007, n. 393/E, secondo cui si applica l’aliquota IVA ordinaria alle prestazioni di servizi rese dal produttore (es. forniture di strutture e dei materiali necessari all’allestimento dell’evento, come il palcoscenico, gli impianti, le scenografie) nei confronti dell’organizzatore dello spettacolo. L’interpretazione di prassi era già in contrasto con quella espressa dalla precedente R.M. 26.9.2001, n. 138/E secondo cui l’aliquota al 10% si applica – oltre alle prestazioni artistiche – anche a quelle “*tecniche direttamente strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali*”.

*Aliquota iva per i servizi sportivi*

Il co. 357, L. 205/2017, introducendo il nuovo n. 123-quater) nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, fissa l’aliquota Iva al 10% per i servizi di carattere sportivo resi - dalla società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI – nei confronti di chi pratica l’attività sportiva (a titolo occasionale o continuativo) in impianti gestiti da tali società.

Per un più esteso commento si rinvia alla sezione dedicata alle novità del Terzo settore.

*Percentuali di compensazione per bovini e suini*

Il co. 506, L. 205/2017 stabilisce che, con provvedimenti da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole, si disporrà, per il triennio 2018-2020, l’aumento delle percentuali di compensazione dell’IVA (ai fini della detrazione dell’IVA, forfetizzata ai sensi dell’art. 34, co. 1, D.P.R. 633/1972) applicabili – da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA - alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

La percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all’8%, rimanendo invariata invece l’aliquota per la cessione di animali vivi della specie ovina e caprina (aliquota del 7,3%).

*Percentuali di compensazione*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Specie* | *Aliquota anni 2016/2017* (\*) | *Aliquota triennio 2018-2020* |
| Animali vivi della specie bovina | 7,65% | Non oltre il 7,7% |
| Animali vivi della specie suina | 7,95% | Non oltre l’ 8% |
| Prodotti (alcuni) del settore lattiero-caseario (\*\*) | 10% | invariata |

(\*) Si veda l’art. 1, co. 2, D.M. 26.1.2016, modificato dal D.M. 27.1.2017 sulla base della possibilità di effettuare aumenti ammessa dall’art. 1, co. 908, L. 208/2015 e dall’art. 1, co. 45, L. 232/2016.

(\*\*) Si veda l’art. 1, co. 1, D.M. 26.1.2016, per: a) il latte fresco (non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto), esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; b) altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

*Regime applicabile all’attivita’ di enoturismo*

I co. da 502 a 505, L. 205/2017 stabiliscono un regime speciale per l’attività di enoturismo.

Secondo la norma, con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Inoltre, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

La Legge di bilancio 2018 prevede che per lo svolgimento dell’attività di enoturismo si applica – limitatamente ai coloro che sono qualificabili come “produttori agricoli” di cui agli artt. 295 e segg., Dir. 2006/112/CE - il regime forfettario di detrazione IVA previsto dall’art. 5, co. 2, L. 413/1991 (ossia il medesimo regime previsto per le attività di agriturismo di cui alla L. 730/1985).

In breve, l’IVA dovuta viene determinata riducendo l’imposta dovuta sulle operazioni imponibili di un importo pari al 50% del medesimo ammontare.

La Legge di bilancio 2018 introduce, per dette attività, anche un regime forfettario per la determinazione del reddito.

*Errata applicazione dell’aliquota iva*

Il co. 935, L. 205/2017 integra l’art. 6, co. 6, D.Lgs. n. 471/1997 stabilendo che, in caso di:

- applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettivamente dovuta (es. fatturazione con aliquota superiore a quella corretta ovvero fatturazione con IVA di operazioni esenti o non imponibili. E’ estranea alla fattispecie in esame l’ipotesi in cui l’operazione viene fatturata con IVA in luogo dell’applicazione del *reverse charge*, in quanto in tal caso si applicano le specifiche disposizioni dei co. 9-bis dell’art. 6, D.Lgs. 471/1997, come pure estranea è l’ipotesi della indebita detrazione per carenza del requisito di afferenza di cui all’art. 19, co. 2, D.P.R. 633/1972 o per indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 del medesimo D.P.R. o per indetraibilità soggettiva, come ad esempio per applicazione del pro-rata di cui all’art. 19-bis, D.P.R. 633/1972);

- erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Per comprendere il concetto di imposta “assolta” potremmo rifarci al concetto espresso dalla C.M. 11.5.2017, n. 16/E, par. 3 in tema di *reverse charge* e Iva assolta – da una delle parti - in modo erroneo. Secondo il documento di prassi, per assolvimento del tributo ad opera del cedente/prestatore si intende “*l’avvenuta registrazione, ci cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza*”;

- resta fermo il diritto alla detrazione in capo all’acquirente/committente;

- ma a quest’ultimo è applicabile la sanzione da 250 euro a 10.000 euro;

- la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

L’intervento va accolto con favore, in quanto prima della disposizione in commento nei confronti del cessionario/committente che avesse detratto indebitamente un’Iva erroneamente applicata avrebbe subito conseguenze ben più gravose rispetto alla sanzione in misura fissa appena introdotta.

In particolare, in precedenza, al cessionario/committente veniva:

- disconosciuto il diritto alla detrazione operata (in armonia all’indirizzo di prassi e giurisprudenziale; *cfr*. C.M. 13.3.2009, n. 8/E, risp. 6.9; Corte di Giustizia Ue, sent. 31.1.2013, in causa C-642/11; Cass. 26.8.2015, n. 17173; Cass. 5.9.2014, n. 18764; Cass. 2.7.2014, n. 15178; Cass. 24.1.2013, n. 1669);

- irrogata la sanzione amministrativa del 90% per indebita detrazione (secondo il precedente testo dell’art. 6, co. 6, D.Lgs. 471/1997) e, se l’errore avesse comportato anche la presentazione di una infedele dichiarazione, sarebbe stata irrogata anche la sanzione di cui all’art. 5, D.Lgs. 471/1997;

- richiesto di rivalersi sul cedente/prestatore per il recupero dell’IVA indebitamente addebitatagli, con causa di natura civile (Cass. 2.7.2014, n. 15178 e Cass. 14.3.2012, n. 4020), nel presupposto che solo l’emittente la fattura avrebbe potuto recuperare l’imposta dall’Erario (R.M. 4.3.2013, n. 15/E; Cass. 20.7.2012, n. 12666; Cass. 15.3.2013, n. 6605), non sussistendo alcun rapporto tributario tra il cessionario e il Fisco (Cass., SS.UU., 12.7.2010, n. 16281; Cass., SS.UU., 4.2.2008, n. 2509; Corte di Giustizia Ue, 15.3.2007, in causa C-35/05, *Reemtsma Cigarettenfabriken*; un orientamento differente è espresso da Cass. 6.12.2016, n. 24923).

Ora, invece, a seguito della modifica normativa, al cliente è concesso di detrarre l’IVA (nei limiti e nei termini di cui all’art. 19, D.P.R. 633/1972), e quindi non avrà più interesse a ripeterla al fornitore né l’errore darà luogo a dichiarazione infedele (in quanto il diritto di detrazione è reso fermo dalla norma), e neppure sarà più soggetto alle sanzioni in misura percentuale (ma solo a quella fissa), mentre il fornitore non dovrà più chiedere il rimborso all’Erario.

La novella legislativa deve essere coordinata con l’art. 30-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto dalla L. 20.11.2017, n. 167 (Legge europea 2017), in vigore dal 12.12.2017.

Il co. 2 del citato art. 30-ter dispone che “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, ***accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria***, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.

La disposizione mira a tutelare il fornitore che, provvedendo a rifondere il cliente dell’IVA indebitamente applicata in fattura, deve poter ottenere dall’Erario la restituzione dell’imposta: a questo fine è stato disposto che il termine biennale decorre dalla data di versamento dell’imposta, ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ossia il rimborso al cliente (art. 30-ter, co. 1, D.P.R. 633/1972). Queste disposizioni si applicano quanto l’Iva è indetraibile in capo al cliente, “*nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi*”. Ma quando il cliente non riesce ad ottenere – dal fornitore - la restituzione dell’imposta (es. perché fallito), la tutela arriva dalla Legge di bilancio 2018, equiparando la sua posizione all’ipotesi dell’applicazione di un’imposta in misura superiore a quella dovuta ai casi di violazione del regime del *reverse charge*, nel qual caso si applica l’art. 6, co. 9-bis2, D.Lgs. 471/1997 (secondo cui, “*in deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole*”).

*Le strade per il recupero dell’Iva erroneamente assolta*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SITUAZIONE 1 | SITUAZIONE 2 | |
| L’IVA è assolta erroneamente dal cliente con il meccanismo dell’inversione contabile | L’IVA è assolta dal fornitore ma in misura errata.  Due strade alternative. | |
|  |  |  |
| Resta fermo il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente | Il cliente non detrae l’IVA e chiede al | Il cliente detrae l’IVA (resta fermo il suo diritto) e non chiede al fornitore la restituzione delle somme erroneamente ad esso pagate (perché impossibilitato, ad es. a seguito di fallimento del fornitore) (\*) |
|  |  |  |
| Il cedente/prestatore è soggetto alla sanzione amministrativa fra 250 euro e 10.000 euro | Il fornitore restituisce al cliente l’imposta erroneamente addebitatagli e può presentare istanza di rimborso all’Erario entro 2 anni | Il cessionario/committente è soggetto alla sanzione amministrativa fra 250 euro e 10.000 euro |
|  |  |  |
| art. 6, co. 9-bis2, D.Lgs. 471/1997 | art. 30-ter, D.P.R. 633/1972 | art. 6, co. 6, D.Lgs. 471/1997 |

(\*) Qualora il cliente abbia difficoltà nel recuperare in sede civilistica quanto pagato in più al fornitore per via di una imposta applicata dal fornitore in misura superiore a quella effettivamente dovuta (es. nel caso di fornitore assoggettato a fallimento), la giurisprudenza ha ritenuto possibile che il rimborso avvenga – da parte dell’Erario – direttamente al cessionario/committente (Corte di Giustizia Ue, causa C-564/15, *Farkas*; Cass. 24923/2016)

La norma introdotta dalla Legge di bilancio 2018 intende pertanto semplificare i rapporti fra cliente-fornitore e tra fornitore-Erario quando – in assenza di frode - vi è un eccedente addebito di imposta in fattura, mediante la concessione della detrazione dell’IVA in capo al cliente (conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Ue, ordinanza 23.11.2017, in causa C-314/17, punto 35, Geocycle Bulgaria, la cui traduzione – non ufficiale – afferma che “*i principi di neutralità fiscale ed efficacia del sistema comune dell'IVA devono essere interpretati nel senso che osta a che uno Stato membro rifiuta al destinatario di una consegna il diritto di detrarre l'IVA pagata a monte, quando, per una stessa consegna, l'IVA è riscossa una prima volta con il fornitore, poiché lo ha menzionato nella fattura che ha rilasciato, e quindi una seconda volta al destinatario*”).Se, pertanto, la novella legislativa intende adeguarsi alla giurisprudenza unionale, si ritiene che la decorrenza della disposizione debba essere considerata retroattiva rispetto alle altre disposizione della Legge di bilancio 2018, che entrano in vigore in data 1.1.2018.